



Comparto polifunzionale di trattamento rifiuti Tre Monti (BO)

Valutazione di Impatto Ambientale

L.R. 18 Maggio 1999, n. 9 e s.m.i.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
Ampliamento della discarica di "Tre Monti":
recupero volumetrico in sopraelevazione del 3°
lotto e realizzazione di un nuovo lotto nei Comuni
di Imola (BO) e Riolo Terme (RA)

ELABORATO 2

Quadro di Riferimento Programmatico

Raggruppamento Temporaneo di Imprese



SGM INGEGNERIA S.r.l.
Via F. Gioelli, 30
44122 Ferrara



COBER S.r.l.
Via C. Battisti, 91/E
47021 S.Piero in Bagno (FC)

STUDIO
TECNICO
MONTRESORI

Ing. Giovanni Montresori
Via Anastagi, 25
48121 Ravenna (RA)

Ing. Mario Sunseri



Ing. Patrizio Bernabini



Ing. Giovanni Montresori



Rev.

00

Data

31/07/2015

Cod. Doc.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00

Pagine

1 di 127

SOMMARIO

A	PREMESSA	4
A.1	<u>INTRODUZIONE</u>	4
A.1.1	<i>Ubicazione dell'intervento ed inquadramento delle zone considerate</i>	5
A.1.2	<i>Documentazione consultata</i>	7
B	PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA IN RELAZIONE AL PROGETTO (RECUPERO VOLUMETRICO SOPRAELEVAZIONE LOTTO 3°) 8	
C	PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA IN RELAZIONE AL PROGETTO (NUOVO LOTTO 4°)	14
C.1	<u>PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI REGIONALE (PRGR) – EMILIA ROMAGNA</u>	14
C.1.1	<i>Valutazione della proposta progettuale in relazione al PRGR – Emilia Romagna</i>	22
C.2	<u>PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE (PTPR) – EMILIA ROMAGNA</u> 27	
C.2.1	<i>Analisi dei vincoli del PTPR richiamati nel PRGR</i>	31
C.2.2	<i>Valutazione della proposta progettuale in relazione al PTPR – Emilia Romagna</i>	34
C.3	<u>PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PSAI)</u>	35
C.3.1	<i>Valutazione della proposta progettuale in relazione al PSAI</i>	39
C.4	<u>PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) – PROVINCIA DI BOLOGNA</u>	41
C.4.1	<i>Valutazione della proposta progettuale in relazione al PTCP – Provincia di Bologna</i> 52	
C.5	<u>PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) – PROVINCIA DI RAVENNA</u>	55
C.5.1	<i>Aggiornamento della Tav. 4 del PTCP in seguito all'approvazione del PPGR</i>	63
C.5.2	<i>Valutazione della proposta progettuale in relazione al PTCP – Provincia di Ravenna</i> 64	
C.6	<u>PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PPGR) – PROVINCIA DI BOLOGNA</u> 66	
C.6.1	<i>Valutazione della proposta progettuale in relazione al PPGR – Provincia di Bologna</i> 70	
C.7	<u>PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PPGR) – PROVINCIA DI RAVENNA</u> 73	
C.7.1	<i>Valutazione della proposta progettuale in relazione al PPGR – Provincia di Ravenna</i> 75	
C.8	<u>PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI IMOLA (BO)</u>	76
C.8.1	<i>Valutazione della proposta progettuale in relazione al PRG del Comune di Imola (BO)</i> 80	
C.9	<u>PIANO STRUTTURALE COMUNALE ASSOCIATO (PSC) – COMUNE DI IMOLA (BO)</u> 84	
C.9.1	<i>Valutazione della proposta progettuale in relazione al PSC del Comune Imola (BO)</i> 95	
C.10	<u>PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI RIOLO TERME (RA)</u> ... 98	
C.10.1	<i>Valutazione della proposta progettuale in relazione al PRG del Comune di Riolo Terme (RA)</i> 99	

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	2 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

C.11	<u>PIANO STRUTTURALE COMUNALE ASSOCIATO (PSC) – COMUNE DI RIOLO TERME (RA)</u>	101
C.11.1	<i>Valutazione della proposta progettuale in relazione al PSC del Comune di Riolo Terme (RA)</i>	106
C.12	<u>RETE NATURA 2000 (VINCOLI NATURALISTICI IN RELAZIONE A SIC E ZPS)</u>	108
C.12.1	<i>Valutazione della proposta progettuale in relazione alla Rete Natura 2000 (vincoli naturalistici in relazione a SIC e ZPS)</i>	111
C.13	<u>PIANO TUTELA DELLE ACQUE (PTA) REGIONALE</u>	113
C.13.1	<i>Valutazione della proposta progettuale in relazione al PTA della Regione Emilia Romagna</i>	115
D	<u>CONCLUSIONI</u>	116

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	3 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

A PREMESSA

A.1 INTRODUZIONE

La discarica per rifiuti non pericolosi denominata “Tre Monti” nel Comune di Imola, gestita da HERAmbiente S.p.A. (e di proprietà Con.AMI), attualmente insiste su un area interamente localizzata nel territorio della Provincia di Bologna (Comune di Imola) al confine con la provincia di Ravenna (Comune di Riolo Terme).

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) della Provincia di Ravenna, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 29/06/2010, ha previsto il futuro ampliamento della discarica esistente nel territorio del Comune di Riolo Terme, in Provincia di Ravenna, per soddisfare la necessità di smaltimento anche dell'area territoriale limitrofa (ravennate e bolognese), con rifiuti attualmente già afferenti alla Discarica “Tre Monti” di Imola, pertanto la discarica “Tre Monti” è da considerare a tutti gli effetti una discarica interprovinciale.

La macroarea individuata nel PPGR di Ravenna per l'ampliamento della discarica in Comune di Riolo Terme, non è direttamente confinante con l'attuale area di competenza della discarica in Comune di Imola: fra le due aree è interposta un'area (sempre di proprietà Con.Ami) collocata in territorio della Provincia di Bologna.

L'ipotesi di ampliamento della discarica “Tre Monti” comprende quindi un'area a cavallo fra la Provincia di Bologna e la Provincia di Ravenna e precisamente fra il Comune di Imola (BO) e il Comune di Riolo Terme (RA).

La realizzazione del nuovo lotto (4° lotto) della discarica Tre Monti richiede un prevedibile tempo di realizzazione che non permette di mantenere la continuità degli attuali flussi di rifiuto, in quanto essi comporterebbero l'esaurimento del lotto attualmente in coltivazione prima (aprile 2016 circa) del completamento del primo settore dell'ampliamento lato Riolo, denominato 4° lotto, (indicativamente previsto per agosto 2017).

A questo scopo, HERAmbiente e CON.AMI hanno individuato quale soluzione tecnica per la gestione dei flussi senza soluzione di continuità durante la realizzazione del nuovo lotto, un recupero volumetrico in sopraelevazione dell'attuale lotto in gestione operativa. Il sedime della sopraelevazione sarà interamente ricompreso entro quello dei lotti sottostanti, senza interessare nuove superfici.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	4 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

A.1.1 Ubicazione dell'intervento ed inquadramento delle zone considerate

L'area interessata dal progetto è ubicata nel settore sud orientale del Comune di Imola sul confine con il Comune di Riolo Terme; nelle figure Fig. A.1 e Fig.A.2 sono riportate delle foto satellitari con l'indicazione delle aree interessate dalla proposta in progetto.




Fig. A.1 – Inquadramento territoriale: foto satellitare con indicazione del sito di interesse

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	5 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Fig. A.2 – Foto satellitare con indicazione delle aree interessate dall'ipotesi di ampliamento della discarica

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	6 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

A.1.2 Documentazione consultata

Per la stesura del presente Quadro di Riferimento Programmatico si è analizzata l'ipotesi dell'ampliamento della discarica "Tre Monti" in relazione agli strumenti pianificatori riportati nella seguente tabella.

Tab. A.1 –Strumenti di programmazione e gestione del territorio analizzati	
N.	Estremi documenti
1	Piano di Gestione dei Rifiuti Regionale (PRGR) – Emilia Romagna
2	Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) – Emilia Romagna
3	Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno (PSAI)
4	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) – Provincia di Bologna
5	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) – Provincia di Ravenna
6	Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) – Provincia di Bologna
7	Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) – Provincia di Ravenna
8	Piano Regolatore Generale del Comune (PRG) di Imola (BO)
9	Piano Strutturale Comunale Associato (PSC) – Comune di Imola (BO)
10	Piano Regolatore Generale del Comune (PRG) di Riolo Terme (RA)
11	Piano Strutturale Comunale Associato (PSC) – Comune di Riolo Terme (RA)
12	Rete Natura 2000 (vincoli naturalistici in relazione a SIC e ZPS)
13	Piano Tutela delle Acque Regionale (PTA)

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	7 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

B PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA IN RELAZIONE AL PROGETTO (RECUPERO VOLUMETRICO SOPRAELEVAZIONE LOTTO 3°)

L'attuale impianto di discarica è ubicato nel settore sud orientale del Comune di Imola, in corrispondenza del confine con il Comune di Riolo Terme, ed opera nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Deliberazione della Giunta Provinciale di Bologna n.36 del 09/02/2010 e s.m.i..

In tabella seguente si riporta l'inquadramento programmatico dell'area di sedime dei lotti 1, 2 e 3 della Discarica Tre Monti, sui quali andrà ad insistere la sopraelevazione, con riferimento ai soli strumenti di pianificazione che ne individuano il perimetro nella loro cartografia.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	8 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Tab.B.1 – Analisi programmatica di sintesi per l’area di sedime della sopraelevazione dell’esistente Discarica Tre Monti			
N.	Strumento di pianificazione	Destinazione d’uso	Coerenza intervento sopraelevazione
1	PPGR – Provincia di Bologna (v.par.C.6)	<p>Tavola 1.2 – Quadro Conoscitivo Discarica per rifiuti non pericolosi in gestione operativa (HERA S.p.A. – ex A.M.I. Imola) art. 17 NTA</p> <p>Tavola 2.4 – Discarica tre Monti Area complessiva di Progetto di Piano Area complessiva di pertinenza art.18 NTA</p>	<p>SI</p> <p>Art.17 - Classificazione delle aree idonee ai fini della localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti [..] 3) (P) <i>Nelle aree potenzialmente idonee, il P.P.G.R. provvede a localizzare le scelte relative al sistema impiantistico di progetto per i rifiuti urbani, e rappresenta nel dettaglio, nelle Tavole 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, per ogni nuova localizzazione, ovvero per ogni ampliamento superficiale rispetto l’esistente, il sistema dei vincoli territoriali e dei tematismi limitanti che richiedono un approfondimento specifico nella fase di progettazione ed autorizzazione degli impianti.</i></p>
2	PRG di Imola (BO) (v.par.C.8)	Tavola 1a Discariche – art.22 NTA	<p>SI</p> <p>Art. 22. - Discariche 1. <i>Sono ammesse trasformazioni per la realizzazione di:</i> - impianti per il recapito e lo smaltimento dei rifiuti; - <i>interventi di recupero ambientale e paesaggistico del sito in caso di cessazione dell'utilizzazione compatibile.</i> 2. <i>L'utilizzazione compatibile è:</i> - <i>attrezzature tecnologiche, limitate a impianti per lo stoccaggio e/o il trattamento di rifiuti.</i></p>
3	PSC – Comune di Imola (BO) (v.par.C.9)	Tavola 1 Foglio 4 Area D – Attrezzature e spazi collettivi esistenti di maggiore rilevanza Impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti – art.6.3.1 NTA	<p>SI</p> <p>art.6.3.3 comma 1 – Sviluppo delle dotazioni speciali <i>La programmazione, la manutenzione, la realizzazione e la trasformazione delle dotazioni speciali possono avvenire per iniziativa pubblica o per intervento convenzionato con i privati che ne assicuri l'uso pubblico all'interno delle previsioni del POC attraverso il Piano poliennale di investimenti.</i></p>

Nelle figure seguenti si riportano gli stralci della cartografia del PPGR della Provincia di Bologna riportanti la perimetrazione dell'area di sedime dei lotti 1, 2 e 3 della Discarica Tre Monti, sui quali andrà ad insistere la sopraelevazione.




Fig. B.1 – PPGR di Bologna: Quadro Conoscitivo

Stralcio Tavola 1.2 “Delimitazione delle zone a diverso grado di idoneità alla localizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi”

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	10 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Fig. B.2 – PPGR di Bologna: Stralcio Tavola 2.4
Localizzazione degli impianti per rifiuti urbani - DISCARICA “TRE MONTI”

In figura seguente si riporta lo stralcio della cartografia del PRG del Comune di Imola riportante la perimetrazione dell’area di sedime dei lotti 1, 2 e 3 della Discarica Tre Monti, sui quali andrà ad insistere la sopraelevazione.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	11 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Fig. B.3 – PRG del Comune di Imola
Stralcio Tavola 1a

In figura seguente si riporta lo stralcio della cartografia del PSC del Comune di Imola riportante la perimetrazione dell'area di sedime dei lotti 1, 2 e 3 della Discarica Tre Monti, sui quali andrà ad insistere la sopraelevazione

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	12 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Fig. B.4 – PSC Comune di Imola - Stralcio Tavola 1 Foglio 4 “Progetto del Territorio”

Dall’analisi delle disposizioni degli strumenti di pianificazione analizzati in Tab.B.1, si evidenzia la coerenza del recupero volumetrico tramite sopraelevazione del 3°lotto in gestione operativa della Discarica Tre Monti che rappresenta un prolungamento della coltivazione senza occupare ulteriori superfici.

Il sistema vincolistico discendente dalle norme del PPGR della Provincia di Bologna e connesso al Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR); Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) del Fiume Reno; Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna; Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA); Rete Natura 2000 relativamente al perimetro dell’esistente discarica Tre Monti e conseguentemente della sopraelevazione del 3° lotto in gestione operativa prevista in Progetto, con riferimento alla Tav.2.4 del PPGR è stato superato dal rilascio dell’AIA n.36/2010 e s.m.i..

L’analisi programmatica relativa al recupero volumetrico tramite sopraelevazione del 3° lotto della Discarica tre Monti, attualmente in gestione operativa, evidenzia la coerenza con gli strumenti di programmazione locale essendo un attività di prolungamento della coltivazione senza occupazione di ulteriori superfici.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	13 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

C PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA IN RELAZIONE AL PROGETTO (NUOVO LOTTO 4°)

C.1 PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI REGIONALE (PRGR) – EMILIA ROMAGNA

Con **Deliberazione n. 103 del 3 febbraio 2014** “Proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti ai sensi dell’art. 199 del D.lgs 152 del 2006” la Regione Emilia Romagna ha adottato il nuovo PRGR. Il Piano è stato depositato presso la sede dell’Ufficio relazioni con il pubblico regionale e presso gli enti territoriali ed è scaricabile dal link del sito <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/rifiuti/temi/piani-e-programmi/piani-e-programmi-1>

La definizione degli obiettivi della pianificazione regionale di gestione dei rifiuti e dei conseguenti scenari di piano tiene conto del quadro normativo nazionale e comunitario già recepito negli orientamenti espressi dalla Giunta Regionale attraverso gli “Indirizzi per l’elaborazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti” (D.G.R. n. 1147 del 30 luglio 2012) e nel Documento Preliminare del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato in data 25 Marzo 2013 e dello stato di fatto del sistema di gestione regionale.

I principali obiettivi del PRGR sono:

- la riduzione tra il 20 e il 25% della produzione pro-capite dei rifiuti urbani;
- la raccolta differenziata ad almeno il 70% entro 6 anni;
- il riciclaggio di carta, metalli, plastica, legno, vetro e organico per almeno il 65%;
- l'autosufficienza per lo smaltimento nell’ambito regionale con l’ottimizzazione degli impianti esistenti;
- il recupero energetico delle frazioni di rifiuto per le quali non è possibile alcun recupero; la minimizzazione dello smaltimento a partire dal conferimento in discarica.

Il nuovo PRGR dell’Emilia Romagna, adottato con Deliberazione n. 103 del 3 febbraio 2014, risulta costituito da:

Punto a):

- ✓ **Quadro conoscitivo;**
- ✓ **Relazione generale**, suddivisa in 6 Parti dal titolo rispettivamente:
 - Inquadramento generale
 - Rifiuti urbani
 - Rifiuti speciali
 - Programmi e linee guida
 - Monitoraggio
 - Norme Tecniche di Attuazione

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	14 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Punto b):

- ✓ **Rapporto ambientale contenente la sintesi non tecnica dello stesso;**

Punto c):

- ✓ **Studio di incidenza.**

Il piano detta criteri e dispone i vincoli riguardo alla gestione dei rifiuti nella Regione Emilia Romagna e fra i suoi elaborati non sono presenti tavole; di seguito è riportata un'analisi del piano pertinente con il progetto in questione.

Il Piano non prevede nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, prodotti nel territorio regionale, ma solo ampliamenti delle discariche di cui al Capitolo 9 ("Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico").

Nel **Capitolo 9** è riportato lo scenario del sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti residui indifferenziati in riferimento a diversi archi temporali, in particolare:

- **Scenario di gestione dei rifiuti indifferenziati: anno 2014**

La produzione di rifiuti indifferenziati residui al 2014, considerando lo scenario -20% di produzione pro capite al 2020, è pari a circa 1.224.000 tonnellate. Tale valore è determinato dalle contingenze socio economiche legate alla crisi e dall'avvio delle azioni previste nel programma di prevenzione.

Lo scenario al 2014 è diretta conseguenza delle modifiche al sistema impiantistico dedicato al trattamento dei rifiuti urbani residui di seguito riportate:

- 2012: chiusura del termovalorizzatore di Reggio Emilia (RE);
- 2012: chiusura impianto di trattamento meccanico di Bologna (BO);
- 2013: chiusura impianto di trattamento meccanico di Parma (PR) e avviamento del nuovo termovalorizzatore di Parma (PR) e dell'impianto di trattamento meccanico ad esso collegato;
- 2013 cessazione conferimenti di rifiuti nella discarica di Cesena (FC), chiusura delle discariche di Medolla (MO) e Galliera (BO) in coerenza con quanto già previsto nella pianificazione locale previgente, esaurimento della discarica di Zocca (MO).

Il sistema impiantistico previsto al 2014 è pertanto quello riportato nella tabella 9-1.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	15 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Tabella 9-1 > Il sistema impiantistico per il trattamento dei rifiuti residui indifferenziati previsto al 2014

TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO		TERMOVALORIZZATORI	DISCARICHE
Borgo Val di Taro (PR)	[TM]	Piacenza (PC)	Carpinetti (RE)
Parma (PR)	[TM]	Parma (PR)	Novellara (RE)
Carpinetti (RE)	[TM]	Modena (MO)	Carpi (MO)
Novellara (RE)	[TM]	Granarolo dell'Emilia (BO)	Finale Emilia (MO)
Carpi (MO)	[TMB]	Ferrara (FE)	Mirandola (MO)
S. Agata Bolognese (BO)	[TMB]	Ravenna (RA)	Gaggio Montano (BO)
Imola (BO)	[TMB]	Forlì (FC)	Imola (BO)
Gaggio Montano (BO)	[TM]	Coriano (RN)	S. Agata Bolognese (BO)
Ostellato (FE)	[TMB]		Lugo (RA)
Ravenna (RA)	[TMB]		Ravenna (RA)
Forlì (FC)	[TM]		

TM: Trattamento Meccanico; TB: Biostabilizzazione; TMB: Trattamento Meccanico Biologico

• **Scenario di gestione dei rifiuti indifferenziati: anno 2017**

La produzione di rifiuti urbani residui al 2017, considerando lo scenario -20% di produzione pro-capite al 2020, è pari a circa 1.007.000 tonnellate. Tale valore è determinato dall'attuazione delle azioni previste nel programma di prevenzione, ed in particolare dall'introduzione del sistema di tariffazione puntuale, e dalle politiche di controllo dei conferimenti impropri. Complessivamente la riduzione della produzione pro capite sarà pari al 13% rispetto al dato 2011.

Lo scenario al 2017 è diretta conseguenza delle modifiche al sistema impiantistico dedicato al trattamento dei rifiuti urbani residui di seguito riportate:

- al 31/12/2014 si prevede, sulla base dei criteri di cui al par. 9.2.1., la chiusura della discarica di Lugo (RA);
- al 31/12/2015, sulla base dei criteri di cui al par. 9.2.1., non saranno più inviati rifiuti urbani residui all'impianto TM di Forlì (FC);
- al 31/12/2016, sulla base dei criteri di cui al par. 9.2.1., non saranno più inviati rifiuti urbani residui all'impianto TMB di Ostellato (FE);
- al 31/12/2016 si prevede, sulla base dei criteri di cui al par. 9.2.1., la chiusura delle discariche di Carpi (MO) e Mirandola (MO);
- al 31/12/2016, sulla base dei criteri di cui al par. 9.2.1., non saranno più inviati rifiuti urbani residui all'impianto TMB di Carpi (MO);
- al 31/12/2016 si prevede, sulla base dei criteri di cui al par. 9.2.1., la chiusura della discarica di Novellara (RE).

Con particolare riferimento al territorio della provincia di Reggio Emilia si precisa che, l'impianto di selezione meccanica (TM) e quello di biostabilizzazione (TB), attualmente riportati nella Tabella 9.2 seguente, sono caratterizzati da rendimenti tipici delle tecnologie attualmente impiegate in tale settore. Tale impiantistica potrà tuttavia subire variazioni a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi, che sta attualmente valutando un nuovo progetto di impianto TMB. Il Piano prefigura, in provincia di Reggio Emilia, la realizzazione del Polo integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti con riferimento ai territori di Reggio Emilia, Parma e Piacenza.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	16 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Tabella 9-2 > Il sistema impiantistico per il trattamento dei rifiuti residui indifferenziati previsto al 2017

TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO		TERMOVALORIZZATORI	DISCARICHE
Parma (PR)	[TM]	Piacenza (PC)	Carpineti (RE)
Borgo Val di Taro (PR)	[TM]	Parma (PR)	Finale Emilia (MO)
Reggio Emilia (RE)	[TM]	Modena (MO)	Gaggio Montano (BO)
Reggio Emilia (RE)	[TB]	Ferrara (FE)	Imola (BO)
S. Agata Bolognese (BO)	[TMB]	Granarolo dell'Emilia (BO)	S. Agata Bolognese (BO)
Imola (BO)	[TMB]	Ravenna (RA)	Ravenna (RA)
Gaggio Montano (BO)	[TM]	Forlì (FC)	
Ravenna (RA)	[TMB]	Coriano (RN)	

TM: Trattamento Meccanico; TB: Biostabilizzazione; TMB: Trattamento Meccanico Biologico

• **Scenario di gestione dei rifiuti indifferenziati: anno 2020**

La produzione di rifiuti urbani residui al 2020, considerando lo scenario -20% di produzione pro capite, è pari a circa 758.000 tonnellate.

Lo scenario al 2020 è diretta conseguenza delle modifiche al sistema impiantistico dedicato al trattamento dei rifiuti urbani residui di seguito riportate:

- al 31/12/2018 sulla base dei criteri di cui al par. 9.2.1., non saranno più inviati rifiuti urbani residui all'impianto TM di Borgo Val di Taro (PR);
- al 31/12/2018 si prevede, sulla base dei criteri di cui al par. 9.2.1., la chiusura delle discariche di S. Agata Bolognese (BO) e Gaggio Montano (BO);
- al 31/12/2018 sulla base dei criteri di cui al par. 9.2.1., non saranno più inviati rifiuti urbani residui agli impianti TMB di S. Agata Bolognese (BO), di Imola (BO) e all'impianto TM di Gaggio Montano (BO);
- al 31/12/2018 si prevede che, sulla base dei criteri di cui al par. 9.2.1., non saranno più inviati rifiuti urbani residui all'impianto CDR di Ravenna (RA);
- al 31/12/2020 si prevede che, sulla base dei criteri di cui al par. 9.2.1., non saranno più inviati rifiuti urbani residui al termovalorizzatore di Piacenza (PC).

Tali scelte saranno verificate in sede di monitoraggio intermedio al 2017 in considerazione dell'attuazione dello scenario di Piano.

Il sistema impiantistico previsto al 2020 è pertanto quello riportato nella tabella 9-3.

Tabella 9-3 > Il sistema impiantistico per il trattamento dei rifiuti residui indifferenziati previsto al 2020

TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO		TERMOVALORIZZATORI	DISCARICHE
Parma (PR)	[TM]	Piacenza (PC)	Carpineti (RE)
Reggio Emilia (RE)	[TM]	Parma (PR)	Finale Emilia (MO)
Reggio Emilia (RE)	[TB]	Modena (MO)	Imola (BO)
Ravenna (RA)	[TMB]	Ferrara (FE)	Ravenna (RA)
		Granarolo dell'Emilia (BO)	
		Forlì (FC)	
		Coriano (RN)	

TM: Trattamento Meccanico; TB: Biostabilizzazione; TMB: Trattamento Meccanico Biologico

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	17 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Si rileva che nel sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti residui indifferenziati, previsto nei vari archi temporali, è contemplato l'ampliamento della discarica di Imola:

- ✓ **la proposta progettuale di ampliamento della discarica di Imola (ossia la discarica "Tre Monti") è nelle previsioni del nuovo PRGR.**

Nei Cap. 11-12-13 del Piano sono esaminati gli scenari riguardo ai rifiuti speciali, in particolare nel Cap. 12 ("DEFINIZIONE DEGLI SCENARI DI GESTIONE: RECUPERO E SMALTIMENTO") il Piano individua due scenari per la gestione dei rifiuti speciali al 2020:

- lo **scenario No Piano** nel quale, fatta salva la riduzione della produzione prevista dal programma nazionale di prevenzione, si confermano le modalità di gestione attuate nel 2010;
- lo **scenario di Piano** nel quale si prevede di ottimizzare le modalità di gestione dei rifiuti speciali applicando la gerarchia prevista dalla normativa e le politiche di Piano.

Le forme di gestione dei rifiuti speciali considerate per la costruzione degli scenari sono le seguenti:

- Recupero di energia (R1, comprendente sia il recupero di energia effettuato da soggetti privati sia quello effettuato da impianti che trattano anche rifiuti urbani)
- Recupero di materia (R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12)
- Incenerimento (D10)
- Altre operazioni di smaltimento (D3, D4, D6, D7, D8, D9, D11, D13, D14)
- Smaltimento in discarica (D1)
- Messa in riserva (R13)
- Deposito preliminare (D15)

Le elaborazioni sviluppate in questo capitolo non comprendono i rifiuti da costruzione e demolizione che saranno trattati nel successivo capitolo 13.

La Tabella 12.1 sintetizza le modalità di gestione previste al 2020 per lo scenario No Piano e per lo scenario di Piano.

Tabella 12.1 > Ipotesi di gestione negli scenari di Piano


	2010 t/a	SC No Piano proiezione al 2020 t/a	SC Piano valori medi al 2020 t/a
Recupero materia	4.805.708	4.374.220	4.716.079
Recupero energia	464.887	423.146	446.741
Incenerimento	342.047	311.336	305.928
Altre operazioni di smaltimento (D3, D4, D6, D7, D8, D9, D11, D13, D14)	2.271.749	2.067.777	1.118.610
Discarica	1.307.640	1.190.232	382.410
Messa in riserva (R13)	784.811	714.346	761.246
Deposito preliminare (D15)	123.525	112.434	109.109
Totale gestito	10.100.367	9.193.491	7.840.123

I quantitativi totali di rifiuti gestiti nel 2010, riportati nella tabella 12.1, sono ottenuti come differenza tra il totale dei rifiuti speciali gestiti nel 2010 al lordo delle giacenze (15.016.853 tonnellate) e il totale dei rifiuti speciali da costruzione e demolizione gestiti nello stesso anno sempre al lordo delle giacenze (4.916.486 tonnellate). Analogamente si sono calcolati i quantitativi relativi alle singole modalità di gestione. omissis

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	18 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Nel **punto 12.1** (“Fabbisogno di recupero e smaltimento di rifiuti speciali”), sulla base dell’analisi del quadro di produzione e gestione dei rifiuti speciali al 2010, viene formulata un’ipotesi al 2020 per le principali modalità di gestione, illustrata in Figura 12.1:

Figura 12.1 >Ipotesi di fabbisogno impiantistico nello scenario di Piano



Sulla base di tale ipotesi il piano stima un potenziale fabbisogno regionale degli impianti necessari ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione come previsto dall’art 199 del D.Lgs. 152/2006.

Nel capitolo 9 del Piano è stata valutata per ogni discarica la disponibilità residua per i rifiuti speciali non pericolosi dal 2014 al 2020 al netto delle quote relative ai rifiuti urbani previste a smaltimento in discarica. Come riportato nel capitolo 9, le azioni di piano in linea con la normativa vigente, prevedono una drastica riduzione del conferimento dei rifiuti urbani nelle discariche per rifiuti non pericolosi, le cui **disponibilità residue potranno essere utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi**.

Nel Cap. 14 (“*CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NONCHE’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI O IMPIANTI ADATTI ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI*”) il Piano dispone riguardo ai criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	19 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Al **paragrafo 14.4** il nuovo PRGR dispone riguardo al sistema impiantistico futuro e precisamente:

14.4 INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI O IMPIANTI ADATTI ALLO SMALTIMENTO E AL RECUPERO DEI RIFIUTI

Il sistema impiantistico esistente sviluppato dalla pianificazione provinciale in materia di rifiuti consente il rispetto dell'autosufficienza dello smaltimento per l'intero territorio regionale e pertanto non risulta necessario prevedere luoghi e nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale. È ammissibile il solo ampliamento delle discariche indicate nel capitolo 9.

Omissis

Ossia:

- **non sono previsti nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani**, prodotti nel territorio regionale, **ma solo ampliamenti delle discariche di cui al capitolo 9**, in particolare con riferimento al 2020:

Tabella 9-3 > Il sistema impiantistico per il trattamento dei rifiuti residui indifferenziati previsto al 2020

TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO		TERMOVALORIZZATORI	DISCARICHE
Parma (PR)	[TM]	Piacenza (PC)	Carpineti (RE)
Reggio Emilia (RE)	[TM]	Parma (PR)	Finale Emilia (MO)
Reggio Emilia (RE)	[TB]	Modena (MO)	Imola (BO)
Ravenna (RA)	[TMB]	Ferrara (FE)	Ravenna (RA)
		Granarolo dell'Emilia (BO)	
		Forlì (FC)	
		Coriano (RN)	

TM: Trattamento Meccanico; TB: Biostabilizzazione; TMB: Trattamento Meccanico Biologico

Si evince che nel sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti residui indifferenziati, previsto al 2020, è contemplato, come già visto in precedenza, l'ampliamento della discarica di Imola (discarica "Tre Monti").

Il punto 14.3 dispone circa i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti:

"L'individuazione delle aree non idonee parte dall'analisi del sistema vincolistico esistente, con l'obiettivo di mantenere una coerenza fra le determinazioni dei diversi strumenti di pianificazione territoriale.

A tal fine l'individuazione delle aree non idonee si basa sull'analisi sistematica degli strumenti di pianificazione e programmazione ambientale/territoriale e dei vincoli puntuali e territoriali di altra natura esistenti sul territorio.

In particolare tale individuazione considera:

- **il PTPR e le Norme Tecniche di Attuazione;**

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	20 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- **eventuali altri vincoli operanti sul territorio inerenti tematiche di tutela ambientale intervenute successivamente all'approvazione del PTPR nonché conseguenti a ulteriori disposizioni emanate successivamente alla pubblicazione delle presenti direttive."**

In pratica il PRGR per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti fa principalmente riferimento al PTPR, in particolare nella **Tabella del punto 14.5**. ("RASSEGNA NORMATIVA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI") sono elencati i vincoli relativamente alla possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti.

Con **riferimento al PTPR** sono elencati i seguenti articoli che pongono vincoli riguardo all'insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti:

- art. 10 - sistema forestale e boschivo;
- art. 13 - zone di riqualificazione della costa e dell'arenile;
- art. 14 - zone di salvaguardia della morfologia costiera;
- art. 15 - zone di tutela della costa e dell'arenile;
- art. 17 - zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- art. 18 - invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- art. 21 (comma 2 lettere a – b1 - b2) - zone ad elementi di interesse storico - archeologico;
- art. 25 - Zone di tutela naturalistica;
- art. 26 – Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto;
- art. 28 - zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (escluse le discariche di I cat. e di II cat. A1);

Riguardo all'analisi di tali vincoli si rimanda al punto C.2.2 della presente relazione in cui è analizzato il PTPR.

Oltre ai vincoli del PTPR è riportata una rassegna normativa per la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti, precisamente **Terza Colonna della Tabella 14.5** ("Disposti normativi statali e regionali che contengono esclusioni circa la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti") **del Cap. 14: le norme elencate sono state recepite dagli strumenti urbanistici in vigore e analizzate nella presente relazione.**

Per concludere l'analisi del PRGR si riportano i seguenti stralci delle relative NTA pertinenti con il progetto proposto:

Parte VI – Norme Tecniche di Attuazione

.....

Articolo 15

Discariche per rifiuti non pericolosi

1. *In attuazione della gerarchia comunitaria sulla gestione del ciclo dei rifiuti le discariche costituiscono il sistema di smaltimento residuale. Nell'arco temporale di validità del Piano non è prevista l'apertura di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti urbani.*

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	21 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

2. *Le discariche funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani sono individuate negli scenari di gestione previsti nel capitolo 9 dove sono altresì indicati i quantitativi di rifiuti gestiti dagli impianti e le date di cessazione dei conferimenti dei rifiuti agli impianti ivi previsti.*
3. *Dal momento in cui è cessato il conferimento in attuazione di quanto previsto al comma 2 trova applicazione quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 36/2003 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).*
4. ***E' possibile, in attuazione del presente Piano, il solo ampliamento delle discariche individuate nel capitolo 9 alla tabella 9.3 le cui capacità non siano adeguate all'esigenze ivi previste.***

.....Omissis....

Articolo 22

Criteria per l'individuazione dei luoghi e impianti funzionali al ciclo dei rifiuti

1. ***Il Piano, in attuazione del principio di autosufficienza, nell'ambito dei fabbisogni non prevede che vengano realizzati nuovi impianti di smaltimento e conseguentemente non potranno essere individuati nuovi luoghi adatti per lo smaltimento dei rifiuti urbani rispetto al sistema impiantistico esistente.***
2. ***In attuazione del comma 4 dell'articolo 15 è ammissibile il solo ampliamento delle discariche indicate nel capitolo 9 alla tabella 9.3.***

Omissis

In pratica nelle NTA viene ribadito che non sono previste nuove discariche sul territorio regionale ma solo l'ampliamento delle discariche di cui alla tabella 9.3 (nella quale è inserita la discarica di Imola, ossia la discarica "Tre Monti").

Si rileva infine che il Capitolo 5.1 ed il Capitolo 6 del Rapporto di Impatto Ambientale del Piano prevedono l'implementazione di sistemi di captazione e recupero energetico del biogas prodotto dai processi di degradazione dei rifiuti stoccati tra le misure compensative degli impatti connessi all'attuazione delle previsioni di PRGR relativamente alle discariche.

C.1.1 Valutazione della proposta progettuale in relazione al PRGR – Emilia Romagna

Il PRGR detta i criteri e dispone i vincoli riguardo alla gestione dei rifiuti della Regione Emilia Romagna e fra i suoi elaborati non sono presenti tavole.

Dall'analisi dei documenti del PRGR dell'Emilia Romagna risulta che:

- **non sono previsti nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, prodotti nel territorio regionale, ma solo ampliamenti delle discariche di cui al Capitolo 9, e precisamente il solo ampliamento delle discariche indicate nel capitolo 9 alla tabella 9.3 (art. 22 delle NTA).**

Nella Tabella 9.3 è riportata la discarica di Imola quindi:

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	22 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- ✓ la proposta progettuale di ampliamento della discarica di Imola (ossia la discarica “Tre Monti”) è nelle previsioni del nuovo PRGR.

Nella Tabella 5-1 del Rapporto Ambientale del Piano si riporta l’implementazione di sistemi di captazione e recupero energetico del biogas prodotto dai processi di degradazione dei rifiuti stoccati tra le misure compensative degli impatti connessi all’attuazione delle previsioni di PRGR relativamente alle discariche.

- ✓ la proposta progettuale di installazione di un sistema di recupero energetico del biogas prodotto dalla biodegradazione dei rifiuti smaltiti in discarica è coerente alle misure compensative degli impatti connessi all’attuazione delle previsioni di Piano.

Il PRGR al punto 14.3 dispone circa i criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, e nella tabella 14.5 fornisce un quadro dei vincoli derivanti dal PTPR e da altre norme. Tale quadro vincolistico è stato recepito dagli strumenti urbanistici sotto ordinati ed analizzato nella seguente relazione.

In conclusione:

- ✓ l’ampliamento della discarica “Tre Monti” è nelle previsioni del PRGR.

Si evidenzia che riguardo al sistema vincolistico il nuovo Piano in nessuna parte ha inteso innovare i criteri localizzativi esistenti.

A conferma di quanto sopra affermato si riporta di seguito una nota.

N.B.

La Regione Emilia Romagna con nota Prot. 3315 del 21/10/2014 ha risposto al quesito sottoposto da Con.Ami con nota del 17/09/2014 (prot. CON:AMI 2904) in cui si chiedeva un parere in merito all’ampliamento della discarica “Tre Monti” di Imola, con particolare riferimento alla localizzazione e al dimensionamento dell’impianto stesso, in relazione alle previsioni del nuovo PRGR adottato con Deliberazione n. 103 del 3 febbraio 2014; dalla nota risulta:

- **in merito all’ampliamento:**

*Occorre innanzitutto premettere che il capitolo 9 del PRGR, individua puntualmente l’impiantistica regionale di riferimento per la gestione dei rifiuti all’interno dell’arco temporale del Piano. **In particolare, la discarica in oggetto risulta essere fra tra gli impianti riportati in Tabella 9.3 dove viene rappresentato il sistema impiantistico dei rifiuti urbani residui previsto al 2020.***

- **in merito al sistema dei vincoli:**

*“Infine, in ordine alla valenza delle disposizioni relative ai criteri localizzativi contenuti nel PRGR adottato si rileva semplicemente che **il Piano in nessuna parte ha inteso innovare i criteri esistenti ed ha solo richiamato, con carattere quindi ricognitivo, i vincoli e le disposizioni riportati in***

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	23 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

altri strumenti fra i quali la legge regionale 20 del 2000, i piani vigenti di natura sovraordinata e la direttiva relativa alla pianificazione”

Di seguito è riportata la copia della suddetta nota.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	24 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

CON.AMI
 Prot. 3315 del 21/10/14

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
 E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA



L DIRETTORE GENERALE
GIUSEPPE BORTONE

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

CON.AMI
 via Mentana, 10
 40026 Imola (BO)
 c.a. Ing. Loris Lorenzi
con.ami@legalmail.it

e p.c.
 c.a. Provincia di Bologna
 Assessore Ambiente
prov.bo@cert.provincia.bo.it
 Provincia di Ravenna
 c.a. Assessore Ambiente
prov.ra@cert.provincia.ra.it

TRASMISSIONE VIA PEC

Oggetto: Ampliamento della discarica "Tre Monti" di Imola (BO) e Riolo Terme (RA).

Con nota del 17 settembre 2014 (prot. CON.AMI 2804) si chiede un parere in merito all'ampliamento della discarica "Tre Monti" di Imola (BO) e Riolo Terme (RA), con particolare riferimento alla localizzazione ed al dimensionamento dell'impianto stesso, in relazione alle previsioni di cui al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) adottato con Delibera di Giunta n. 103 del 3 febbraio 2014.

Occorre innanzitutto premettere che il capitolo 9 del PRGR, individua puntualmente l'impiantistica regionale di riferimento per la gestione dei rifiuti all'interno dell'arco di validità temporale del Piano. In particolare, la discarica in oggetto risulta essere tra gli impianti riportati nella Tabella 9-3 dove viene rappresentato il sistema impiantistico dei rifiuti urbani residui previsto al 2020.

Conseguentemente all'art. 15 comma 2 e comma 4 e art. 22 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano (NTA) si stabilisce che è possibile il solo ampliamento delle discariche, funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani, individuate nella citata tabella, le cui capacità non siano adeguate alle esigenze determinate dal Piano stesso.

Relativamente al dimensionamento dell'impianto si osserva che, sulla base dei flussi di rifiuti urbani e speciali destinati a smaltimento di cui al già citato capitolo 9 di Piano, la discarica in oggetto

Viale della Fiera 8 tel 051.527.6886 / 527.6013 / 527.6065 Email: dgambsegr@regione.emilia-romagna.it
 40127 Bologna fax 051.527.6981 PEC: dgambsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	25 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Regione Emilia-Romagna

azzererà le proprie disponibilità residue nel 2016. Occorrerà pertanto attivare un ampliamento, peraltro già previsto nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Ravenna (approvato con delibera del consiglio provinciale n. 71 del 29/06/2010) per la parte ricadente nel suo territorio, pari ad 1.500.000 tonnellate di rifiuti, in coerenza ai conferimenti annui di seguito riportati fino al 2025 (considerando un trend di conferimento annuale dall'anno di fine validità del corrente PRGR), desunti sempre dai flussi e delle stime di produzione di cui al capitolo 9 di Piano:

	2017	2018	2019	2020	TREND annuo 2021 - 2025
RU	48.100	33.627	17.765	15.868	15.000
RS	148.783	144.618	127.527	124.105	156.000
RU+RS	196.883	178.245	145.292	139.970	171.000

Infine, in ordine alla valenza delle disposizioni relative ai criteri localizzativi contenuti nel PRGR adottato si rileva semplicemente che il Piano in nessuna parte ha inteso innovare i criteri esistenti ed ha solo richiamato, con carattere quindi ricognitorio, i vincoli e le disposizioni riportati in altri strumenti fra i quali la legge regionale 20 del 2000, i piani vigenti di natura sovraordinata e la direttiva relativa alla pianificazione.

Le Norme Tecniche del Piano pertanto riprendono le disposizioni che a vario titolo sono contenute nel capitolo di riferimento, che come evidenziato all'articolo 21 comma 1 delle NTA è rappresentato dal capitolo 14 del Piano, e negli strumenti sopra richiamati.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Giuseppe Bortone
(firmato digitalmente)

RIF_AZULP

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	26 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

C.2 PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE (PTPR) – EMILIA ROMAGNA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1338 del 28/11/1993

Come risulta dal sito web <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/PTPR> :

“Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) è parte tematica del Piano Territoriale Regionale (PTR) e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali.”

Il PTPR risulta formato da un corpo normativo e da una cartografia che delimita le aree a cui si applicano le relative disposizioni.

Il PTPR individua le grandi suddivisioni di **tipo fisiografico** (montagna, collina, pianura, costa), i **sistemi tematici** (agricolo, boschivo, delle acque, insediativo) e le **componenti biologiche, geomorfologiche o insediative** che per la loro persistenza e inerzia al cambiamento si sono poste come elementi ordinatori delle fasi di crescita e di trasformazione della struttura territoriale regionale.

Dare attuazione al Piano paesistico dell'Emilia-Romagna significa affrontare la gestione del territorio da una prospettiva diversa: partendo dal riconoscimento delle identità locali e assumendo la consapevolezza (e quindi la responsabilità) del loro valore e degli effetti che azioni improprie, o non sufficientemente ponderate, possono determinare nella trasformazione delle culture e della storia della società regionale a partire dalla modificazione dei caratteri del paesaggio.

Come riportato nelle NTA il PTPR, determinando specifiche condizioni ai processi di trasformazione ed utilizzazione del territorio, persegue i seguenti obiettivi:

- a. conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
- b. garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
- c. assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;
- d. individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti.

Il PTPR va ricondotto nell'ambito di quei piani urbanistici territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali e **le prescrizioni da esso disposte devono considerarsi prevalenti rispetto alle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati.**

Le disposizioni del PTPR sono recepite dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) che sono strumenti di pianificazione generale, che ogni Provincia è tenuta a predisporre nel rispetto della pianificazione regionale.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	27 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Riguardo alla cartografia del Piano risulta dal sito web che:

“La cartografia del PTPR, e in specifico la TAV.1 di zonizzazione, non è al momento direttamente consultabile da web in quanto la banca dati è tuttora in via di configurazione e aggiornamento per effetto dell'approvazione di diversi PTCP e di modifiche grafiche di iniziativa comunali. E' comunque possibile consultare la cartografia delle tutele del PTPR approvato nel 1993 in questo [sito interattivo](#), oppure scaricare [copia della cartografie digitali componenti il PTPR](#) e contenute nel cd allegato alla **DGR n.272/2000”.**

Per tale motivo:

“Si rimanda pertanto alla cartografia dei piani provinciali approvati, in quanto per effetto dell'art. 24, della L.R. 20/2000 essa costituisce, in materia di pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa; o agli stessi Comuni che abbiano avuto approvate varianti grafiche ai sensi della ex legge regionale 6/95, attualmente non più in vigore.”

Al momento non si dispone di una cartografia aggiornata del PTPR per cui si rimanda alla cartografia dei Piani Provinciali, in particolare alla cartografia dei PTCP.

Dalla cartografia interattiva del sito web del PTPR sono state stralciate le figure B.1 e B.2 seguenti.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	28 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Fig. C.1 – Stralcio Tavola delle tutele paesaggistiche del PTPR dalla cartografia interattiva del sito web

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	29 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Fig. C.2 – Stralcio Tavola delle tutele paesaggistiche del PTPR cartografia interattiva del sito web – ORTOFOTO

Dall'analisi della cartografia interattiva del sito web del PTPR risulta che sull'area interessata dal progetto non sono disposti vincoli.

Per un'analisi completa sono stati comunque analizzati i vincoli del PTPR inerenti l'idoneità della localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti richiamati nel PRGR (analizzato nel punto C.1.1 della presente relazione). Nei paragrafi seguenti è riportata l'analisi svolta.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	30 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

C.2.1 Analisi dei vincoli del PTPR richiamati nel PRGR

Nel Cap. 14 della Parte IV della relazione del nuovo PRGR sono riportati i criteri e i vincoli per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti legati al ciclo dei rifiuti, in particolare vengono ripresi i criteri e i vincoli del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR). I vincoli richiamati nel punto 14.3.1 **“CRITERI E VINCOLI CONTENUTI NEL PTPR”** pertinenti con il progetto in questione sono:

- **Art. 10 – Sistema forestale e boschivo;**
- **art. 18 - Invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;**
- **Art. 26 – Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto;**

delle NTA del PTPR, dato che parte dell'area interessata dal progetto ricade in tali zone di vincolo.

- **Vincolo relativo al sistema forestale e boschivo (Art 10 delle NTA)**

Di seguito è riportato uno stralcio dell'Art. 10 delle NTA del PTPR riguardante il sistema forestale e boschivo:

Art. 10

Sistema forestale e boschivo

(modificato dalla variante al PTCP di Forlì-Cesena approvato con deliberazione del Consiglio provinciale del 14 settembre 2006, n.68886/146, previa intesa con la Regione Emilia-Romagna espressa con deliberazione dell'Assemblea legislativa del 26 febbraio 2006, n.1424)

.....OMISSIS

- 8. La gestione dei terreni di cui al comma 1 persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammessi esclusivamente:**

.....OMISSIS

- a bis. gli interventi di cui ai successivi commi 9 e 9 bis;**

.....OMISSIS

- 9. Nelle formazioni forestali e boschive come individuate dagli strumenti di pianificazione provinciale ai sensi del comma 1 del presente articolo, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Gli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale possono delimitare zone in cui, per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale, sono esclusi gli interventi di cui sopra.**

Dalla lettura dell'articolo si deduce che nelle aree ricadenti nel vincolo in esame è comunque ammessa la realizzazione di opere di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, se prevista negli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali:

- ✓ il vincolo non è escludente per il progetto in questione.

- **Invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art 18 delle NTA)**

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	31 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Il vincolo è disciplinato dall'Art. 18 delle NTA del PTPR di cui si riporta uno stralcio.

Art. 18

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. OMISSIS
2. Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:
 - a. la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quinto, sesto e settimo nonché alle lettere c., e. ed f. dell'ottavo comma, del precedente articolo 17, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;
 - b. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
 - c. la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
 - d. l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.
3. OMISSIS

Il vincolo dispone il **divieto di realizzare opere nella fasce di pertinenza dei corpi idrici**, pertanto si conclude che

✓ **le aree dell'ampliamento della discarica devono essere esterne alle fasce di pertinenza fluviale, nel caso specifico alla fascia di pertinenza fluviale del Rio Rondinella.**

• **Vincolo relativo alle zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto (Art 26 delle NTA)**

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	32 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Di seguito è riportato uno stralcio dell'Art. 26 delle NTA del PTPR riguardante il le zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto:

Art. 26

Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità

1. *Le prescrizioni di cui ai commi quarto e seguenti del presente articolo si riferiscono a zone ed elementi indicati e delimitati, con le denominazioni di seguito riportate, nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano, e sono immediatamente operanti.*
2. *Le delimitazioni delle zone e degli elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità effettuate da strumenti di pianificazione subregionali relativi a tutto l'ambito di competenza dell'ente pubblico territoriale interessato, e basate su adeguate analisi geologiche che, tra l'altro, abbiano specificamente motivato le difformità dalle delimitazioni di cui alle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano, sostituiscono, dal momento della loro entrata in vigore, le predette delimitazioni di cui alle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano.*
3. **I progetti di opere pubbliche, nazionali, regionali e subregionali, eventualmente difformi dalle prescrizioni di cui al primo comma, devono essere suffragati da specifiche analisi geologiche comprovanti l'insussistenza delle condizioni di dissesto e di instabilità** evidenziate dalle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano.

....omissis

Dalla lettura dell'articolo si deduce che nelle aree ricadenti nel vincolo in esame è comunque ammessa la realizzazione di opere pubbliche a condizione che vengano effettuati indagini e studi comprovanti l'insussistenza delle condizioni di dissesto e di instabilità per cui:

- ✓ **il vincolo non è escludente per il progetto in questione.**

Le aree suscettibili di dissesto sono comunque disciplinate dal PSAI che analogamente con quanto disposto dal sopra citato articolo 26 delle NTA del PTPR dispone che **occorre svolgere indagini ed elaborazioni per appurare se sussistano ancora le condizioni di pericolosità geomorfologica** (in particolare se esiste ancora il pericolo di frane).

In conclusione la presenza dei vincoli non è ostativa alla realizzazione dell'ampliamento della discarica purché si dimostri la non sussistenza del pericolo geomorfologico:

- ✓ **l'ampliamento della discarica prevede opere di scavo, di modellamento delle pendenze e di consolidazione atte alla stabilizzazione del pendio, e quindi all'eliminazione del rischio geomorfologico.**

Il vincolo in questione è presente anche nel PSAI analizzato al punto C.3 della presente relazione.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	33 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

C.2.2 Valutazione della proposta progettuale in relazione al PTPR – Emilia Romagna

Dall'analisi del PTPR risulta che:

- ✓ la cartografia interattiva del sito web del PTPR non dispone vincoli sull'area interessata dal progetto;
- ✓ i vincoli del PTPR relativi all'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti legati al ciclo dei rifiuti e richiamati nel nuovo PRGR, pertinenti con le aree d'interesse, non risultano escludenti per la realizzazione delle opere in progetto;
- ✓ le aree dell'ampliamento della discarica devono essere esterne alle fasce di pertinenza fluviale, nel caso specifico alla fascia di pertinenza fluviale del Rio Rondinella.
- ✓ l'ampliamento della discarica prevede opere di scavo, di modellamento delle pendenze e di consolidazione atte alla stabilizzazione del pendio, e quindi all'eliminazione del rischio geomorfologico;
- ✓ L'area di localizzazione del nuovo sistema di recupero energetico del biogas prodotto dalla biodegradazione dei rifiuti smaltiti nell'ampliamento della discarica, rientra nelle aree di pertinenza della esistente Discarica Tre Monti e non è gravata da vincoli del PTPR relativi all'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti legati al ciclo dei rifiuti e richiamati nel nuovo PRGR.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	34 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

C.3 PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PSAI)

Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 567 del 07/04/2003 per il territorio di competenza della Regione Emilia Romagna.

L'area d'interesse ricade nel bacino del Reno ed è quindi inclusa nelle aree soggette all'Autorità di Bacino del Reno, in particolare è inclusa nella "Tavola 2.6 – Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio–urbanistiche nel territorio del bacino montano – Territorio del Comune di Imola – RISCHIO DA FRANA E ASSETTO DEI VERSANTI" di cui si riporta di seguito uno stralcio.




Fig. C.3 – Stralcio della "Tavola 2.6 – Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio–urbanistiche nel territorio del bacino montano – Territorio del Comune di Imola – RISCHIO DA FRANA E ASSETTO DEI VERSANTI"

Dall'esame della cartografia si evince che parte delle aree interessate dalla proposta di ampliamento della discarica ricadono in una così detta U.I.E. in cui sono presenti zone di vincolo, precisamente:

- Unità non idonee ad usi urbanistici (art. 12);
- Unità da sottoporre a verifica (art. 12);

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	35 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

i suddetti vincoli sono regolati dall'articolo 12 delle NTA del piano; di seguito è riportato il testo dell'art. 12 previa definizione della U.I.E. di cui all'art. 4 delle stesse norme.

**Art.4
(definizioni)**

..... Omissis

- **Unità idromorfologica elementare (U.I.E.):** unità territoriale di ordine gerarchico inferiore del bacino idrografico montano, utilizzata come unità di riferimento per le analisi dei dati di base e per la redazione delle carte di piano. E' l'ambito di applicazione delle norme, indirizzi e interventi relativi al bacino montano;

..... Omissis

**Art. 12
(attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano)**

1. Al fine di prevenire il realizzarsi di condizioni di rischio il piano classifica le U.I.E sulla base della pericolosità geomorfologica in unità non idonee a usi urbanistici, da sottoporre a verifica e idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici, riportate nelle tavole dalla 2.1 alla 2.9 "2. Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano".
2. Nelle **U.I.E. non idonee a usi urbanistici**, rappresentate nella tavola di cui al comma precedente, quando non interessate da zonizzazione di cui al comma 5 dell'art.14, **non è da consentire né da prevedere la realizzazione di nuovi fabbricati esterni al territorio urbanizzato né di nuove infrastrutture ad esclusione di:**
 - a) nuove infrastrutture al servizio degli insediamenti esistenti non diversamente localizzabili;
 - b) nuove infrastrutture non comprese nella lettera a), riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;**
 - c) interventi sulle aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001;
 - d) opere infrastrutturali e di fabbricati i cui provvedimenti concessori sono stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001;
 - e) nuovi fabbricati e manufatti che non comportano trasformazione urbanistica e aumento del carico antropico.

La realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) è subordinata a specifiche analisi da eseguirsi secondo quanto indicato nell'Allegato n.1 "Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio".

3. Nelle medesime U.I.E. di cui al comma 2, sui fabbricati e infrastrutture esistenti possono essere consentiti soltanto:
 - a) opere di manutenzione;
 - b) opere di ristrutturazione edilizia;
 - c) modesti ampliamenti dei fabbricati esistenti;
 - d) cambi di destinazione d'uso di fabbricati esistenti purché coerenti con gli obiettivi del presente piano.

La realizzazione degli interventi di cui alla lettera d) è subordinata a specifiche analisi da eseguirsi secondo quanto indicato nell'Allegato n.1 "Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio".

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	36 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

I Comuni, in relazione ai risultati della verifica di pericolosità e di rischio adottano un provvedimento relativo alla zonizzazione dell'area soggetto a specifiche norme e limitazioni d'uso definite seguendo le modalità di cui al comma 2 dell'art.5. Il provvedimento, corredato della relativa documentazione tecnica, è trasmesso all'Autorità di Bacino entro 60 giorni dall'adozione.

4. I progetti preliminari di interventi di cui alla lettera b) del precedente comma 2 sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del presente piano in relazione ai risultati della verifica di pericolosità e di rischio di cui al comma 2, seguendo la procedura di cui al comma 9 dell'art.14.
5. **Nel caso non sussistano più le condizioni di pericolosità geomorfologica in specifiche e definite U.I.E., sulla base di ulteriori studi eseguiti da enti od anche da privati interessati secondo i criteri e le metodologie utilizzate per la redazione del presente piano, l'Autorità di Bacino può conseguentemente adeguare la classificazione delle aree di cui al comma 1, secondo la procedura indicata al comma 3 dell'art.14.**
6. Nelle **U.I.E. da sottoporre a verifica** da parte dei Comuni o degli Enti competenti, rappresentate nelle tavole dalla 2.1 alla 2.9 "2. Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano", l'attuazione di previsioni di trasformazione urbanistica soggette a piani attuativi preventivi e le previsioni di trasformazione urbanistica esterne al territorio urbanizzato **nonché la realizzazione di nuove infrastrutture sono subordinate a specifiche analisi da eseguirsi secondo quanto indicato nell'Allegato n.1 "Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio", ad esclusione degli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente comma 2.**

I Comuni, in relazione ai risultati della verifica di pericolosità e di rischio, adottano un provvedimento relativo alla zonizzazione dell'area, soggetto a specifiche norme e limitazioni d'uso definite seguendo le modalità di cui al comma 2 dell'art.5.

Il provvedimento, corredato della relativa documentazione tecnica, è trasmesso all'Autorità di Bacino entro 60 giorni dall'adozione.

7. Nelle U.I.E. idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici, rappresentate nelle tavole di cui al precedente comma 1, l'attuazione di previsioni di trasformazione urbanistica, le previsioni di trasformazione urbanistica e la realizzazione di nuove infrastrutture è regolata dalla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 8 .
8. Nelle U.I.E. di cui al precedente comma 7 i Comuni provvedono, in sede di adozione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e comunque in sede di adozione di nuove varianti ed al momento della attuazione di previsioni di trasformazione urbanistica soggette a piani attuativi preventivi, ad esclusione degli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente comma 2, a verificare la presenza e la possibile interferenza con frane attive, frane quiescenti e frane storicamente note. I Comuni, in relazione alla presenza di tali elementi, applicano le disposizioni previste dal precedente comma 6.
9. Per l'intero territorio rappresentato nelle tavole dalla 2.1 alla 2.9 "2. Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano" i Comuni provvedono, in sede di adozione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e comunque in sede di adozione di nuove varianti ed al momento della attuazione di previsioni di trasformazione urbanistica soggette a piani attuativi preventivi ad esclusione degli interventi di cui alle lettere c) d) ed e) del precedente comma 2, a definire fasce di inedificabilità in prossimità delle scarpate dei terrazzi

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	37 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

alluvionali e delle scarpate rocciose non cartografate nelle tavole di Piano, nonché in prossimità del limite tra le U.I.E. e i terrazzi alluvionali e/o il reticolo idrografico. L'estensione di tali fasce di inedificabilità è definita sulla base del dissesto in atto o potenziale, degli elementi di pericolosità puntuali presenti, delle caratteristiche geomeccaniche delle rocce, della giacitura degli strati e della interferenza tra la dinamica idraulica e l'assetto geomorfologico. I Comuni, in relazione alla presenza di tali elementi, adottano un provvedimento relativo alla individuazione delle fasce di inedificabilità, soggetto alle specifiche norme e limitazioni d'uso definite nell'art. 6 del presente piano. Il provvedimento corredato della relativa documentazione tecnica è trasmesso all'Autorità di Bacino entro 60 giorni dalla adozione.

I vincoli presenti sull'area d'interesse hanno riscontro nella carta geologica della zona, di cui si riporta di seguito uno stralcio.




Fig. C.4 – Stralcio della Carta Geologica

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	38 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Dall'esame della Carta Geologica si riscontra che nell'area di interesse sono presenti le seguenti zone di vincolo:

- *Deposito di frana attiva per colamento detritico;*
- *Deposito di frana attiva per colamento di fango;*
- *Deposito di frana attiva per scivolamento;*
- *Deposito di frana quiescente per scivolamento;*
- *Deposito di frana quiescente complessa.*

C.3.1 Valutazione della proposta progettuale in relazione al PSAI

Dall'esame dei documenti del PSAI risulta che parte delle aree di interesse ricadono in zone di vincolo e precisamente:

- *Unità non idonee ad usi urbanistici (art. 12);*
- *Unità da sottoporre a verifica (art. 12).*

Dalla lettura dell'art. 12 delle NTA risulta che:

- l'Autorità di Bacino può adeguare la classificazione delle aree nel caso non sussistano più le condizioni di pericolosità geomorfologica in base a ulteriori studi eseguiti da enti od anche privati (comma 5);
- i Comuni, in relazione ai risultati della verifica di pericolosità e di rischio, adottano un provvedimento relativo alla zonizzazione dell'area (comma 6).

Nel caso specifico occorre svolgere indagini ed elaborazioni (da eseguirsi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 "Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio") per appurare se sussistano le condizioni di pericolosità geomorfologica (in particolare se esiste il pericolo di frane). Di seguito si riporta uno stralcio dell'Allegato 1:

Stralcio Allegato 1

...

*Nello specifico dovranno essere verificate le possibili interferenze tra gli elementi urbanistici di progetto e gli elementi di dissesto presenti nell'U.I.E., **dovranno inoltre essere valutati preventivamente gli effetti indotti dai futuri interventi sull'assetto idrogeologico dell'U.I.E. o dei versanti e/o sulla stabilità degli elementi di dissesto in essa rilevati** ...*

I vincoli quindi non sono assoluti e possono essere rivisti dall'Autorità di Bacino, con un adeguamento della classificazione delle aree, a patto che si svolgano studi ad hoc per appurare se sussistano ancora le condizioni di pericolosità geomorfologica.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	39 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

In conclusione:

- ✓ la presenza dei vincoli geomorfologici non è ostativa alla realizzazione dell'ampliamento della discarica purché con studi ad hoc si dimostri la non sussistenza del pericolo geomorfologico;
- ✓ la presenza dei vincoli geomorfologici non è ostativa alla realizzazione del sistema di recupero energetico del biogas da discarica purché con studi ad hoc si dimostri la non sussistenza del pericolo geomorfologico.

a tal proposito

- ✓ l'ampliamento della discarica (si veda elaborati del Progetto definitivo e in particolare gli Elaborati n°2, 3, 4, 5, 6 e l'Elaborato n°7 del presente SIA) prevede opere di scavo, di modellamento delle pendenze e di consolidazione atte alla stabilizzazione del pendio, di gestione delle acque meteoriche, e quindi all'eliminazione del rischio geomorfologico in questione;
- ✓ all'interno della procedura di VIA si chiede all'Autorità di Bacino del Reno l'adeguamento della classificazione delle aree interessate dal progetto.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	40 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	


C.4 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) – PROVINCIA DI BOLOGNA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 30/03/2004 – Variante approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 31/03/2009

Il Piano Territoriale di Coordinamento rappresenta il principale strumento di ascolto e di governo a disposizione della comunità Provinciale e costituisce lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale, in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico e con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche e ambientali; in particolare recepisce le disposizioni del sovra-ordinato PTPR; per cui:

- ✓ **il PTCP è lo strumento di pianificazione generale, che ogni Provincia è tenuta a predisporre nel rispetto della pianificazione regionale.**

L'area di interesse ricade nel Foglio VI della Tavola 1 "Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici-culturali" di cui si riporta di seguito uno stralcio.



CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	41 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Fig. C.5 – Stralcio del Foglio VI della Tavola 1 “Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici-culturali”

Dall’esame dell’elaborato del piano risulta che:

- l’area di interesse è compresa nel “Sistema collinare (artt. 3.2, 7.1 e 10.8);
- parte dell’area di interesse e precisamente quella con presenza di calanchi è inclusa all’interno del “Sistema delle aree forestali (art. 7.2);
- l’area è lambita dal Rio Rondinella che è classificato come “Reticolo idrografico secondario (art. 4.2)” su cui è posto una fascia di rispetto identificata come “Fascia di pertinenza fluviale (art. 4.4);

di seguito sono riportati stralci significativi degli articoli delle NTA in questione.

Art. 3.2

Obiettivi e indirizzi per le singole Unità di paesaggio (il presente articolo recepisce ed integra l’art. 6 del PTPR)

....omissis

12.(I) Sistema collinare

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Valorizzare e coordinare ai fini della fruizione ricreativa, culturale e di sviluppo socio-economico sostenibile il sistema di aree di valore naturale ed ambientale caratterizzate da specifiche forme di salvaguardia e di gestione (aree protette e SIC);
- Riqualificare sotto il profilo naturalistico e ambientale i corsi d’acqua principali;
- Assicurare il controllo degli equilibri agro-faunistici, con particolare riferimento alla macro fauna ai fini della tutela della incolumità e salute dei cittadini, delle colture agricole, del presidio del suolo, della biodiversità e dell’assetto del paesaggio;
- Garantire, attraverso forme di presidio attivo, il mantenimento dell’equilibrio idrogeologico dei versanti.
- Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, attraverso l’utilizzo dei materiali tradizionali locali.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Gli strumenti di pianificazione comunali dovranno tendere ad escludere l’edificazione sparsa fatte salve precise esigenze di integrazione di centri aziendali agricoli esistenti;
- Incentivare la produzione di beni agro-alimentari di qualità e fortemente connotati territorialmente;
- Incentivare le iniziative private di forestazione e relativo vivaismo;
- Incentivare l’introduzione da parte dei privati nei progetti edilizi di interventi di soluzioni di bioarchitettura, nonché l’adesione a protocolli volontari di qualità edilizia.

....omissis

Art. 4.2

Alvei attivi e invasivi dei bacini idrici (AA)

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell’art. 18 del PTPR e dell’art. 15 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all’art. 1.4)

1.(P) Definizione e Individuazione. Gli alvei attivi sono definiti come l’insieme degli spazi normalmente occupati, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni, da masse d’acqua in quiete od in movimento, delle superfici che li delimitano, del volume di terreno che circonda tali spazi e che interagisce meccanicamente od idraulicamente con le masse d’acqua contenute in essi e

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	42 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

di ogni elemento che partecipa alla determinazione del regime idraulico delle masse d'acqua medesime.

....omissis

5.(P) **Infrastrutture e impianti di pubblica utilità.** Con riguardo alle seguenti infrastrutture e impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio:

- infrastrutture per la mobilità (strade, infrastrutture di trasporto in sede propria, approdi e opere per la navigazione interna),
- infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali e per la trasmissione di segnali e informazioni,
- invasi,
- impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua;

sono ammissibili interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti
- c) esistenti non delocalizzabili;
- d) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali. La subordinazione alla eventuale previsione in uno di tali strumenti di pianificazione non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto di energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

....omissis

Art. 4.4

Fasce di pertinenza fluviale (FPF)

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 18 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(P) **Definizione e individuazione (o campo di applicazione).** Le fasce di pertinenza sono definite come le ulteriori aree latitanti ai corsi d'acqua, non già comprese nelle fasce di tutela di cui al precedente articolo, che, anche in relazione alle condizioni di connessione idrologica dei terrazzi, possono concorrere alla riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti, al deflusso delle acque sotterranee, nonché alle funzioni di corridoio ecologico e di qualificazione paesaggistica; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua.

....omissis

4.(P) **Gestione di rifiuti.** Nelle fasce di pertinenza fluviale sono vietate le attività di gestione di rifiuti urbani, speciali e pericolosi ad eccezione delle seguenti, come definite all'art. 1.5:

- recupero di rifiuti speciali inerti presso impianti già in essere di lavorazione di inerti naturali, per una soglia dimensionale non superiore a 3000 t./anno e comunque entro i limiti temporali nei quali l'impianto è autorizzato, ai sensi del PIAE;
- operazioni di recupero ambientale con l'utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del D.M. 5/2/1998, solo se compatibili con le caratteristiche chimico/fisiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;
- operazioni di stoccaggio e compostaggio di rifiuti ligneo-cellulosici, ovvero di rifiuti vegetali da coltivazioni agricole e scarti di legno non impregnato di cui al punto 16.1, lettere b), c), h), e l) dell'allegato 1, Sub-allegato 1 del D.M. 5/2/1998, nei limiti massimi di 1000 t./anno per ciascun impianto autorizzato;

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	43 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- trattamento di rifiuti liquidi in impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti, nei limiti della capacità residua dell'impianto ed ai sensi dall'art. 36 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/1999 e succ. modificazioni;
- operazioni di ricondizionamento preliminare, ai sensi del D.Lgs. 22/97, dei fanghi prodotti da impianti di depurazione esistenti e trattamento negli stessi di rifiuti speciali prodotti da terzi, nei limiti della capacità depurativa residua dell'impianto preesistente.

ono ammessi, ai fini della raccolta:

- il deposito temporaneo di rifiuti urbani anche in stazioni ecologiche di base e stazioni ecologiche attrezzate;
- il deposito temporaneo di rifiuti speciali, anche collettivo purché previsto da specifici accordi di programma per la corretta gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 22/97.

Art. 7.1

Sistema di crinale e sistema collinare

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 9 del PTPR)

1.(P) Definizione e individuazione. Il sistema di crinale e il sistema collinare sono definiti dall'insieme delle corrispondenti Unità di paesaggio, di cui al Titolo 3 delle presenti norme; in particolare il sistema di crinale è definito dalla delimitazione delle Unità di paesaggio dell'Alto crinale e della Dorsale appenninica, il sistema di collina è definito dalla delimitazione delle Unità di paesaggio della Collina bolognese e della Collina imolese.

Tali sistemi sono individuati graficamente nella tav. 1 del PTCP. A queste individuazioni sono applicabili le disposizioni sulla delimitazione delle Unità di paesaggio in applicazione dell'art. 3.2 punto 2

...omissis

3.(P) Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- **impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi urbani;**
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- impianti di risalita e piste sciistiche;
- percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammissibili interventi di:

- a. manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b. ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;**
- c. realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previste in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali;**
- d. realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b., c. e d. dovranno verificarne la compatibilità rispetto:

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	44 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

....omissis

Art. 7.2 - Sistema delle aree forestali

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 10 del PTPR)

1.(D) Definizione e individuazione. Le aree forestali sono definite nei termini di cui al precedente art. 1.5. Le aree forestali sono sottoposte alle prescrizioni dettate dalla legislazione e dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia forestale.

....omissis

5.(P) Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo all'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di infrastrutture e impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria;
- **impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;**
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento,
- nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti di risalita;

sono ammissibili interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;**
- c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali;**
- d) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. L'ammissibilità di linee di comunicazione e di impianti di risalita è condizionata al fatto che tali opere siano esplicitamente previste nel PSC, ovvero, in via transitoria, nel PRG. Gli impianti di risalita e di sistemi tecnologici per il trasporto di energia e materie prime e/o semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione.

6.(D) In sede di rilascio del provvedimento abilitativo del Comune per i progetti degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dovrà esserne verificata la compatibilità rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.

In ogni caso i suindicati progetti devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative.

7.(D) Le opere di cui alla lettera a. del punto 3 e quelle di cui al punto 5 non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a m. 3,5, né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a m.150. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	45 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

settembre 1981, n.30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

....omissis

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	46 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Art. 10.8

Disposizioni specifiche per il territorio collinare

- 1.(D) Le disposizioni che seguono trovano applicazione per gli insediamenti urbani ricadenti nelle Unità di paesaggio della Collina bolognese e della Collina imolese, come individuate nella tav. 3, ad integrazione delle disposizioni del Titolo 3 relative alla singole Unità di paesaggio, dell'art. 7.1, del Titolo 9 relative agli ambiti specializzati per attività produttive e ai poli funzionali e del Titolo 12 relative all'accessibilità.
- 2.(I) Per tutto il territorio di cui al primo punto, il PTCP formula i seguenti indirizzi e criteri a cui orientare la pianificazione comunale e le azioni e interventi settoriali che interessano gli insediamenti urbani.
- a) Valorizzazione delle funzioni coerenti e compatibili con le specifiche condizioni di carattere geomorfologico, socio-economico e paesaggistico:
- in primo luogo la funzione di riequilibrio ecologico per compensare la forte densità insediativa della fascia pedemontana sottostante;
 - la funzione paesaggistica, con riferimento a tutto il territorio ma in particolare alla fascia che comprende i primi versanti collinari visibili dalle zone urbane e dalle infrastrutture della pedecollina e di fondovalle, che costituiscono la 'cornice' paesaggistica delle aree più densamente urbanizzate;
 - la funzione 'turistica' riferita alle attività del tempo libero della popolazione urbana;
 - la funzione di area residenziale di qualità.
- b) Sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse alla fruizione delle risorse ambientali.
- c) Valorizzazione delle aree fluviali e perfluviali (Reno, Savena, Idice, Sillaro, Sellustra, Santerno, Samoggia, Lavino) anche in funzione della fruizione da parte dell'utenza urbana.
- d) Per quanto riguarda le politiche di sviluppo urbano:
- promozione della riqualificazione urbana; in particolare attraverso la riconversione degli insediamenti produttivi dismessi, per residenza, servizi e attività economiche compatibili qualora collocati all'interno o a ridosso di aree urbane residenziali, o ancora per attività produttive o terziarie negli altri casi;
 - esclusione dell'ulteriore espansione urbana per la residenza nei sistemi urbani delle valli del Lavino, dello Zena, dell'Idice, del Sillaro, dotati di una debole infrastrutturazione per la mobilità di cui non è possibile o comunque non previsto a breve o medio periodo il potenziamento, nonché nei piccoli nuclei di crinale;
 - indirizzo prevalente alla riqualificazione urbana nei sistemi vallivi fortemente infrastrutturati ed insediati del Reno, del Setta e del Savena (comuni di Pianoro e Sasso Marconi) evitando l'ulteriore utilizzazione urbana di suoli non urbani salvo che per opere non diversamente localizzabili e salvo che si tratti di aree a distanza pedonale da stazioni e fermate del SFM;
 - contenimento dell'ulteriore espansione urbana negli altri sistemi vallivi (Samoggia e Santerno) evitando comunque ogni ulteriore utilizzazione urbana di aree di pertinenza fluviale salvo che per opere non diversamente localizzabili.
- e) Distribuzione nel tempo dell'attuazione delle aree edificabili attraverso una programmazione pluriennale concertata; laddove sono formate le Associazioni o Unioni di Comuni, tale programmazione va concertata a livello di Associazione o Unione intercomunale. A questo fine occorre inserire nei PSC i criteri per la definizione del tetto massimo di nuova offerta edilizia, da rispettare in ciascun POC, sulla base delle condizioni di sostenibilità dei nuovi insediamenti, e in sede di POC occorre verificare preventivamente l'attuazione di tali condizioni di sostenibilità di ciascun nuovo insediamento.
- f) Per quanto riguarda l'attuazione delle previsioni urbanistiche già contenute nei PRG vigenti all'adozione delle presenti norme, si richiamano gli accordi fra i Comuni stessi e la Provincia già sottoscritti (di cui all'Allegato H), e si indirizzano i Comuni, in sede di revisione dei piani, a verificare l'idoneità di ciascuna delle previsioni in essere non attuate rispetto agli indirizzi che precedono.
- 3.(D) Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al punto precedente lettera d):
- per i centri abitati e i sistemi urbani delle valli del Lavino, dello Zena, dell'Idice, nonché per i piccoli nuclei di crinale, il PSC potrà prevedere un'estensione complessiva del Territorio

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	47 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Urbano (TU + TPU + TDU, v.) non superiore a quella del Territorio Urbano secondo il PRG vigente al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme;

- per i centri abitati e i sistemi urbani delle valli del Samoggia, del Santerno e del Sillaro, il PSC potrà prevedere un'estensione complessiva del Territorio Urbano (TU + TPU + TDU, v.) che superi per non più del 5% l'estensione complessiva del Territorio Urbano secondo il PRG vigente al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme;
- nelle verifiche di cui sopra potrà non tenersi conto di incrementi dell'estensione del territorio urbano dovuti a nuove previsioni per infrastrutture, impianti e servizi di interesse generale, nonché a nuove previsioni di aree che si collochino a distanza pedonale da stazioni e fermate del SFM.

4.(I) Per quanto riguarda le attività produttive industriali e artigianali, nel territorio collinare la Provincia e i Comuni favoriscono il consolidamento e la compatibilizzazione delle attività produttive in essere, nel rispetto delle disposizioni del presente piano. In relazione alle particolari caratteristiche e funzioni del territorio collinare, non sono individuati nel PTCP ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo.

5.(D) Al di fuori degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale consolidati, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 9.1, è ammessa la previsione urbanistica di nuove aree edificabili per attività produttive manifatturiere esclusivamente finalizzate a specifiche esigenze di sviluppo di attività già insediate nel territorio collinare, con la procedura dell'Accordo di programma in variante ai sensi dell'art. 40 della L.R. 20/2000 o in sede di approvazione del PSC. Può tuttavia trovare applicazione, anche nel territorio collinare, quanto previsto all'art. 9.6 punto 5 nel caso di necessità di delocalizzazione di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti.

6.(D) Nelle porzioni non urbanizzate delle "Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee" (artt. 5.2 e 5.3), come indicate nella tav. 2B, ogni ulteriore estensione delle destinazioni urbane che comportino una significativa impermeabilizzazione del suolo dovrà rispettare le disposizioni e i limiti di cui all'art. 5.3.

Dalla lettura e dall'analisi degli articoli sopra riportati per stralci emerge che:

✓ **le aree dell'ampliamento della discarica devono essere esterne alle fasce di pertinenza fluviale (art. 4.4), nel caso specifico alla fascia di pertinenza fluviale del Rio Rondinella; non riscontrano cause ostative del PTCP all'ipotesi di ampliamento della discarica "Tre Monti" purché venga superato il vincolo recepito dal PSAI (v. punto C.3 della presente relazione); all'interno della procedura di VIA si chiede un aggiornamento del PTCP che recepisca l'adeguamento del PSAI riguardo alla classificazione delle aree interessate dal progetto;**

✓ **non si riscontrano divieti assoluti per la realizzazione dell'ampliamento discarica:** sia l'art. 7.1 sia l'art. 7.2 contemplano le "Infrastrutture e impianti di pubblica utilità comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio" e fra queste sono espressamente compresi gli impianti di smaltimento rifiuti, inoltre fra gli interventi ammissibili sono espressamente citati:

- "ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non de localizzabili;
- "realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali".

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	48 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

A suffragio di tali conclusioni si riporta uno stralcio dell'art 14.4 delle NTA che dispone riguardo alle aree non idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 14.4

Aree non idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento o recupero dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi

....omissis

2.(P) La realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e/o speciali è vietata nelle aree di cui ai seguenti articoli del presente piano:

- art. 3.5 – La rete ecologica di livello provinciale, con riferimento ai soli seguenti elementi: nodi ecologici semplici, nodi ecologici complessi, corridoi ecologici;
- art. 3.7 - La rete dei siti Natura 2000 (salvo quanto previsto al punto seguente);
- art. 3.8 - Il sistema provinciale delle aree protette (salvo quanto previsto al punto seguente);
- art. 4.2 - Alvei attivi;
- art. 4.3 - Fasce di tutela fluviale;
- art. 4.5 - Aree ad alta probabilità di inondazione;
- art. 4.6 - Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali;
- art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo A (fatte salve le discariche per inerti);
- art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo B e C (fatte salve le discariche per inerti e di rifiuti non pericolosi);
- art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo D;
- art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano - Aree di ricarica – (relativamente alle discariche ed agli impianti di rifiuti pericolosi);
- art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano – Terrazzi alluvionali – (fatte salve le discariche per inerti);
- art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano – Aree di alimentazione delle sorgenti certe – ;
- art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano – Zone di riserva – ;
- art. 5.3 – Zone di protezione di captazioni delle acque superficiali (relativamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non, fatte salve le discariche per inerti);
- art. 5.3 – Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;
- art. 6.3 - Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: aree in dissesto;
- art. 6.4 - Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: area di possibile evoluzione e area di influenza del dissesto;
- art. 7.5 - Zone di tutela naturalistica;
- art. 7.6 - Crinali;
- art. 8.2 punto 2 lettere a) e b) - Complessi archeologici e aree di accertata e rilevante consistenza archeologica;
- art. 8.3 - Centri storici.

Sono invece ammesse, salvo che negli alvei attivi, le ordinarie attività di raccolta dei rifiuti ed il deposito temporaneo dei rifiuti speciali, presso gli insediamenti e/o le attività esistenti e/o consentiti dalle norme di cui al presente piano.

....omissis

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	49 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

3.(P) **La realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e/o speciali è ammissibile nelle aree di cui ai seguenti articoli del presente piano** a condizione che la loro previsione sia **compatibile** con gli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali e in conformità **con i contenuti del PPGR**, nel rispetto degli obiettivi del presente Piano:

- art. 3.5 - con riferimento alle zone di rispetto dei nodi ecologici;
- art. 3.7 – Zone di Protezione Speciale (limitatamente alle discariche per inerti);
- art. 3.8 - Sistema provinciale delle aree protette (limitatamente alle aree edificate);
- art. 4.4 - Fasce di pertinenza fluviale;
- art. 6.5 - Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate: aree da sottoporre a verifica;
- **art. 7.2 - Sistema delle aree forestali;**
- art. 7.3 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale;
- art. 7.4 - Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura;
- art. 7.6 - punto 5 e seguenti - Dossi e calanchi;
- art. 8.2 punto 2 lettere c), d1) e d2) - Aree di concentrazione di materiali archeologici, zone di tutela della struttura centuriata e zone di tutela di elementi della centuriazione;
- art. 11.8 - Ambiti agricoli di prevalente rilievo paesaggistico;
- art. 11.9 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola;
- art. 11.10 - Ambiti agricoli periurbani;
- art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano - Aree di ricarica – (relativamente alle discariche ed agli impianti di rifiuti non pericolosi);
- art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano – Terrazzi alluvionali – (relativamente agli impianti di trattamento dei rifiuti);
- art. 5.3 – Zone di protezione di captazioni delle acque superficiali (relativamente agli impianti di trattamento dei rifiuti).

Per le aree di cui all'art. 4.4 si richiamano le disposizioni specifiche contenute al punto 4 di detto articolo.

4.(P) *Tutte le aree non idonee alla localizzazione di impianti per il trattamento o recupero dei rifiuti urbani e speciali indicate nel presente articolo trovano ulteriore dettaglio e sono cartografate nella tavole del PPGR.*

Dalla lettura del comma 2 si riscontra che fra le aree in cui è vietata la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e/o speciali non ci sono le aree di vincolo di cui agli articoli 7.1 e 7.2, mentre al comma 3 fra le aree potenzialmente idonee sono comprese le zone di cui all'articolo 7.2.

Il PTCP recepisce inoltre i vincoli del PSAI e a tale riguardo si riporta uno stralcio del Foglio IV della Tavola 2A *“Rischio di frana e assetto dei versanti”*.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	50 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Fig. C.6 – Stralcio del Foglio IV della Tavola 2A “Rischio di frana e assetto dei versanti”

Dall’esame dell’elaborato di piano si riscontra la sussistenza sull’area di interesse del vincolo:

- *U.I.E. non idonee ad usi urbanistici (art. 6.9).*

L’art. 6.9 delle NTA recepisce e integra l’art.12 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all’art. 1.4; dalla lettura dell’articolo risulta che vengono riproposte le stesse disposizioni già esaminate nel PSAI (v. punto C.3 della presente relazione).

A completamento dell’analisi del piano si riporta uno stralcio della Tavola 2B “Tutela delle acque superficiali e sotterranee” dalla quale risulta che l’area di interesse non è area di ricarica della falda e non è gravata da ulteriori vincoli.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	51 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Fig. C.7 – Stralcio della Tavola 2B “Tutela delle acque superficiali e sotterranee”

C.4.1 Valutazione della proposta progettuale in relazione al PTCP – Provincia di Bologna

Dalla lettura e dall’analisi dei documenti del piano risulta che sull’area di interesse sono presenti zone di vincolo:

- “Sistema collinare” (artt. 3.2, 7.1 e 10.8);
- “Sistema delle aree forestali” (art. 7.2);

inoltre l’area è lambita dal Rio Rondinella che è classificato come “Reticolo idrografico secondario (art. 4.2)” su cui è posto una fascia di rispetto identificata come “Fascia di pertinenza fluviale (art. 4.4)”.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	52 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

L'esame dei vincoli in argomento porta a concludere che:

- ✓ le aree della discarica devono essere esterne alle fasce di pertinenza fluviale (art. 4.4), nel caso specifico alla fascia di pertinenza fluviale del Rio Rondinella;
- ✓ non si riscontrano divieti assoluti per la realizzazione dell'ampliamento discarica in progetto: sia l'art. 7.1 sia l'art. 7.2 contemplano le "Infrastrutture e impianti di pubblica utilità comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio" e fra queste sono espressamente compresi gli impianti di smaltimento rifiuti e fra gli interventi ammissibili sono compresi:
 - "ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non de localizzabili;
 - "realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali".

Riguardo al Rio Rondinella trattasi di un corso d'acqua classificabile come reticolo minore; per i reticoli minori la fascia di rispetto è generalmente di 10 m.

Il piano recepisce inoltre i vincoli disposti dal PSAI che è stato analizzato punto C.3 della presente relazione.

In conclusione:

- ✓ **non si riscontrano cause ostative del PTCP all'ipotesi di ampliamento della discarica "Tre Monti" purché venga superato il vincolo recepito dal PSAI (v. punto C.3 della presente relazione); all'interno della procedura di VIA si chiede un aggiornamento del PTCP che recepisca l'adeguamento del PSAI riguardo alla classificazione delle aree interessate dal progetto;**
- ✓ **le aree della discarica risultano esterne alle fasce di pertinenza fluviale (art. 4.4), nel caso specifico alla fascia di pertinenza fluviale del Rio Rondinella, che è classificabile come reticolo minore; per i reticoli minori la fascia di rispetto è generalmente di 10 m – da aggiungere**
- ✓ **non si riscontrano cause ostative del PTCP all'ipotesi di realizzazione del nuovo sistema di recupero energetico del biogas prodotto dalla degradazione biologica dei rifiuti depositati nell'ampliamento della discarica, la cui realizzazione è prevista nel perimetro della esistente Discarica Tre Monti;**
- ✓ **all'interno della procedura di VIA si richiede l'aggiornamento del PTCP mediante il recepimento della variante richiesta per il PPGR di Bologna nell'ambito del medesimo procedimento.**

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	53 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Si rammenta che:

- ✓ l'ampliamento è nelle previsioni del recente PRGR della Regione Emilia Romagna.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	54 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

C.5 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) – PROVINCIA DI RAVENNA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 28/02/2006 e pubblicato sul BUR dell'Emilia Romagna n. 65 del 10/05/2006.

Il Piano Territoriale di Coordinamento rappresenta il principale strumento di ascolto e di governo a disposizione della comunità Provinciale e costituisce lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale, in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico e con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche e ambientali; in particolare recepisce le disposizioni del sovra-ordinato PTPR; per cui:

✓ **il PTCP è lo strumento di pianificazione generale, che ogni Provincia è tenuta a predisporre nel rispetto della pianificazione regionale.**

L'area d'interesse ricade nella tavola **Tav. 2-15** "Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali" di cui si riporta uno stralcio.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	55 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Fig. C.8 – Stralcio Tavola 2-15 “Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali”.

Dall'esame della tavola non si riscontrano vincoli sull'area d'interesse.

L'area d'interesse ricade Tavola 4-15 “Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi” di cui si riporta di seguito uno stralcio.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	56 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Fig. C.9 – Stralcio Tavola 4-15 “Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi”.

Dall’esame della tavola si riscontra che nell’area di interesse è presente una zona classificata non idonea all’ubicazione di impianti di smaltimento dei rifiuti; tali zone sono aree vincolate dal PTCP e da altri strumenti di pianificazione in particolare dagli strumenti di pianificazione di bacino (PSAI).

La tavola riporta un unico retino (v. figura precedente) e il vincolo è da ricercare fra quelli riportati nella legenda, di cui si riporta di seguito l’immagine.

Legenda della:

Tavola 4-15 “Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi”

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	57 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi:

a) aree tutelate dal PTCP:

- Art. 3.10 - sistema delle aree forestali
- Art. 3.13 - zone di riqualificazione della costa e dell'arenile
- Art. 3.14 - zone urbanizzate in ambito costiero
- Art. 3.15 - zone di tutela della costa e dell'arenile
- Art. 3.17 - zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini, e corsi d'acqua
- Art. 3.18 - invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
- Art. 3.20 - particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura: comma 2 lettera a): paleodossi fluviali particolarmente pronunciati, fatte salve le esclusioni di cui al comma 9 dell'art. 3.20
- Art. 3.21.A - zone di interesse storico-archeologico: comma 2 lettera a): complessi archeologici
- Art. 3.25 - zone di tutela naturalistica

b) aree individuate dagli strumenti di pianificazione di bacino:

- dal Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Romagnoli: art. 3 - Aree ad elevata probabilità di esondazione;
- dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino del Reno: art. 18 Fasce di pertinenza fluviale;
- dal Piano stralcio dell'Autorità di bacino del Reno per il bacino del T. Senio: art. 11 Aree ad alta probabilità d'inondazione art. 12 Casse di espansione fluviale art. 13 Fasce di pertinenza fluviale;
- dal Piano stralcio dell'Autorità di bacino del Reno per il bacino del T. Sillaro: art. 16 Aree ad alta probabilità d'inondazione art. 17 Area per casse di espansione fluviale art. 18 Fasce di pertinenza fluviale;
- dal Piano stralcio dell'Autorità di bacino del Reno per il bacino del T. Santerno: art. 16 Aree ad alta probabilità d'inondazione art. 18 Fasce di pertinenza fluviale;
- dal Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Romagnoli: art. 4 - Aree a moderata probabilità di esondazione, a motivo della vocazione di queste aree alla funzione principalmente idraulica, in coerenza con le aree del bacino del Reno (fasce di pertinenza fluviale) aventi un tempo di ritorno confrontabile e già escluse dallo stesso PTCP art.10 - Distanze di rispetto dai corpi arginali;
- dal Piano stralcio dell'Autorità di Bacino del Reno per il bacino del T. Senio: art. 7 - UIE non idonee ad usi urbanistici, in quanto la localizzazione di impianti non è ammessa dalle norme di piano;
- perimetrazioni ex L. 267/1998 vigenti, aree ad elevato rischio idrogeologico comprese o non nei Piani di bacino;
- perimetrazioni vigenti degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 445/1908; per tutti i piani: -aree individuate come "depositi di frana attiva" e "depositi di frana quiescente" nella tav. B.1.1.3 - "Inventario del dissesto"; -U.I.E. classificate a rischio da frana molto elevato (R4) ed elevato (R3) perimetrate e zonizzate. Nelle aree individuate come "depositi di frana attiva" e "depositi di frana quiescente" la Provincia, per eventuali richieste di realizzazione in tali aree di impianti di discarica per rifiuti non pericolosi, dovrà preventivamente sottoporre al parere vincolante della competente Autorità di Bacino il progetto preliminare dell'impianto che si dovrà esprimere in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del Piano di Bacino stesso in relazione ai risultati della verifica di pericolosità e di rischio.

c) divieti relativi ad aree individuate dal Piano di Tutela delle Acque con gli approfondimenti successivi:

- Zone di protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica (artt 12, 13 e 45 del PTA);

d) divieti relativi ad altre aree di vincolo ambientale:

- Parchi nazionali o regionali e riserve naturali regionali (L.394/91 e L.R. 6/2005 e succ. modifiche);
- Zone umide d'importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar;
- Zone SIC, ZSC e ZPS.

e) aree urbanizzate o destinate ad essere urbanizzate per funzioni prevalentemente residenziali ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti; (Centri storici, ambiti urbani consolidati, ambiti da riqualificare, ambiti per nuovi insediamenti).

Le Amministrazioni Comunali in sede di POC, alla luce della relativa VAS, per eventuali ambiti a prevalente destinazione produttiva soggetti a programmazione unitaria e concertata ricadenti in zone non idonee per la motivazioni riferite al presente punto e), potranno prevedere la localizzazione di impianti di trattamento rifiuti qualora gli stessi siano tecnicamente e funzionalmente connessi con l'attività produttiva da insediare.

f) ulteriori divieti relativi ad aree individuate dal Piano di Tutela delle Acque con gli approfondimenti successivi:

- punti di captazione di acque superficiali ad uso idropotabile
- pozzi ad uso idropotabile
- sorgenti

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	58 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Dall'esame degli altri elaborati del PTCP risulta che l'area in questione è ritenuta non idonea perché:

- in parte ritenuta a rischio dissesto idrogeologico: sostanzialmente sono le aree vincolate dal PSAI – v. punto C.3 della presente relazione;
- in parte rientrante in aree con vincolo naturalistico: “a) *aree tutelate dal PTCP*” e precisamente Art. 3.10 –sistema delle aree forestali.

L'origine di tali vincoli è desumibile dal Quadro Conoscitivo del PTCP e dagli altri elaborati del piano.

L'art. 4.1 – “*Aree interessate da dissesto idrogeologico di versante*” delle **NTA del PTCP di Ravenna** riporta:

Art. 4.1 –Aree interessate da dissesto idrogeologico di versante

....omissis

2.(D) ***In materia di individuazione delle aree a rischio da frana e delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia ai fini della prevenzione del rischio, il PTCP assume e fa proprie le determinazioni cartografiche e normative contenute negli atti di pianificazione delle Autorità di Bacino.***

3.(D) *Il PTCP riporta, nella Tav. B.1.1.2 del Quadro conoscitivo il mosaico dei seguenti elementi quali risultano dai diversi atti di pianificazione di bacino vigenti al momento dell'adozione delle presenti norme, di cui all'art. 2.1.*

....omissis

In pratica il PTCP di Ravenna in materia di dissesto idrogeologico del versante recepisce e fa proprie le determinazioni cartografiche e normative contenute negli atti di pianificazione delle Autorità di Bacino ossia le determinazioni del PSAI esaminato al punto C.3 della presente relazione.

Di seguito è riportato uno stralcio della Tav. B.1.1.3-1 *Rischio idrogeologico* del Quadro Conoscitivo.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	59 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Fig. C.10 – Stralcio Tavola B.1.1.3-1 “Rischio idrogeologico” del Quadro Conoscitivo del PTCP.

Dall’esame della tavola risulta che parte dell’area d’interesse è gravata dai seguenti vincoli:

- *Deposito di frana attiva;*
- *Deposito di frana quiescente;*
- *Alveo fluviale fissato da vegetazione;*

che per forma e dimensione coincidono con le aree ritenute non idonee dalla Tav. 4-15 del PTCP (v. Fig. C.9). I vincoli di natura geomorfologica discendono dal PSAI, già esaminato nel punto C.3 della presente relazione, quello relativo all’alveo fluviale è in sostanza relativo alla presenza del corso d’acqua Rio Rondinella.

Fra gli elaborati grafici del PTCP è inserita la “Carta Forestale della Provincia di Ravenna” di cui si riporta di seguito uno stralcio.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	60 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Fig. C.11 – Stralcio della “Carta Forestale della Provincia di Ravenna”

Dall’esame della tavola risulta l’area di interesse comprende una porzione classificata come:

- “Aree forestali”.

Dall’esame della Tav. B.3.1.1 “Aree protette a tutela paesaggistica” del Quadro Conoscitivo del PTCP risulta che tale vincolo discende dal D.Lgs 142/04; di seguito è riportato uno stralcio della Tav. B.3.1.1.




Fig. C.12 – Stralcio Tavola B.3.1.1 “Aree di valore ambientale e naturale” del Quadro Conoscitivo del PTCP.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	61 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Dall'esame della tavola risulta l'area d'interesse comprende una porzione di zona classificata come

- "Aree forestali (Art. 142 comma 1 lettera g" del D.Lgs 42/2004).

Il D.Lgs. 42/2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*) dispone circa la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, e quindi tutela anche le aree ritenute sensibili e sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale.

L'art. 142 (*Aree tutelate per legge*) del D.Lgs 42/2004 comma 1 lettera g) comprende:

- g) *i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;*

su tali aree gli interventi sono subordinati al rilascio dell'**Autorizzazione Paesaggistica Ambientale** ai sensi dell'art. 146 dello stesso decreto.

Il PTCP ha recepito il vincolo delle aree forestali nell'Art. 3.10 delle NTA di cui si riporta di seguito uno stralcio.

Art. 3.10 - Sistema delle aree forestali

.....omissis

6.(P) *Nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:*

- a) *la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui all'art. 3 del D.L. 18 maggio 2001 n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;*
- b) *gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;*
- c) *le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);*
- d) *le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);*
- e) *le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.*

.....omissis

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	62 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

In pratica il PTCP di Ravenna rivede il sistema delle aree forestali in maniera restrittiva rispetto al Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) che nelle NTA all'Art. 10 – “Sistema forestale e boschivo” dice:

..... è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.....


(v. punto C.2 della presente relazione)

C.5.1 Aggiornamento della Tav. 4 del PTCP in seguito all'approvazione del PPGR

Dal sito web <http://www.provincia.ra.it/Argomenti/Ambiente/Rifiuti/Piano-Provinciale-di-Gestione-Rifiuti-PPGR> del PPGR di Ravenna si riscontra che:

“**Tavola 4 del PTCP:** l'approvazione del Piano Provinciale di Gestione Rifiuti ha comportato la sostituzione della Tav. 4 del PTCP "Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti (urbani, speciali e speciali pericolosi).”

Nella **Tavola 10** “Zona di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi (ex 1° categoria) Discarica Tremonti – Imola” del PPGR della Provincia di Ravenna è riportata la delimitazione dell'area dell'ampliamento discarica in questione; nel punto C.7 della presente relazione è stato analizzato il PPGR di Ravenna, di seguito si riporta un particolare della citata Tavola 10.



L'ampliamento della discarica di Imola è previsto inoltre nel nuovo piano regionale PRGR già analizzato nel punto C.1 della presente relazione.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	63 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

C.5.2 Valutazione della proposta progettuale in relazione al PTCP – Provincia di Ravenna

Dalla lettura e dall'analisi dei documenti del piano risulta che parte dell'area di interesse è classificata come:

- *“Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi”.*

Tale classificazione deriva dal recepimento delle disposizioni del PSAI e del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio):

- **dal PSAI** - Tavola B.1.1.3-1 *“Rischio idrogeologico” del Quadro Conoscitivo del PTCP:*
 - *Deposito di frana attiva*
 - *Deposito di frana quiescente;*
 - *Alveo fluviale fissato da vegetazione;*
- **dal D.Lgs. 42/2004** - Tavola B.3.1.1 *“Aree di valore ambientale e naturale” del Quadro Conoscitivo del PTCP:*
 - *“Aree forestali (Art. 142 comma 1 lettera g)”.*

Riguardo ai vincoli del PSAI si rimanda al punto C.3 della presente relazione.

Riguardo alla zona rientrante nelle *“Aree forestali (Art. 142 comma 1 lettera g)”* di cui al D.Lgs, 42/2004 occorre il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica Ambientale ai sensi dell'art. 146 dello stesso decreto. Il PTCP di Ravenna rivede tali aree nel *“Sistema delle aree forestali”* (art. 3.10) in maniera restrittiva rispetto a quanto previsto nel piano regionale PTPR all'art. 10 delle NTA.

In conclusione il PTCP di Ravenna recepisce vincoli di altri strumenti di pianificazione:

- ✓ **dal PSAI**: un vincolo di natura geomorfologica che non è escludente per le opere in progetto (v. punto C.3 della presente relazione); all'interno della procedura di VIA si chiede un aggiornamento del PTCP che recepisca l'adeguamento del PSAI riguardo alla classificazione delle aree interessate dal progetto;
- ✓ **dal D.Lgs. 42/2004** un vincolo legato alle *“Aree forestali”* per cui si chiede all'interno della procedura di VIA, con apposita istanza il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica Ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

dispone inoltre in maniera restrittiva il vincolo legato alle aree forestali per cui:

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	64 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

✓ all'interno della procedura di VIA si chiede l'adeguamento del PTCP in base all'ampliamento della discarica "Tre Monti" (riclassificazione delle aree interessate dal progetto e/o modifica dell'Art. 3.10 delle NTA) e della variante PPGR;

si rammenta che:

✓ l'ampliamento della discarica "Tre Monti" è nelle previsioni del PPGR di Ravenna che prevede l'aggiornamento della Tav. 4 del PTCP;

✓ l'ampliamento è nelle previsioni del recente PRGR della Regione Emilia Romagna.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	65 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

C.6 PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PPGR) – PROVINCIA DI BOLOGNA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 30/03/2010.

Il PPGR della Provincia di Bologna individua nelle Tavole 1.1 e 1.2 del Quadro Conoscitivo le aree potenzialmente idonee alla localizzazione di discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi; di seguito si riportano gli stralci delle sopra citate tavole.




Fig. C13 – Stralcio Tavola 1.1 “Delimitazione delle zone a diverso grado di idoneità alla localizzazione di discariche per rifiuti pericolosi” del Quadro Conoscitivo del PPGR.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	66 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Fig. C.14 – Stralcio Tavola 1.2 “Delimitazione delle zone a diverso grado di idoneità alla localizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi” del Quadro Conoscitivo del PPGR.

Dall’esame delle tavole risulta che l’area di interesse rientra fra le

- “Aree potenzialmente idonee alla localizzazione di discariche per rifiuti pericolosi condizionate alla verifica delle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione (PTCP Art.14.4, punto 3)”;

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	67 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

si evidenzia inoltre sul lato ovest del sito una fascia rientrante fra le “Aree non idonee (PTCP Art.14.4, punto 2)” che si identifica con la fascia di rispetto del Rio Rondinella.

Nella Tavola 2.4 del piano è riportata nello specifico la discarica “Tre Monti” – Comune di Imola.




Fig. C.15 – Stralcio Tavola 2.4 - Localizzazione degli impianti per rifiuti urbani - DISCARICA “TRE MONTI”

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	68 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Dall'esame della tavola si riscontra che l'area dell'ampliamento della discarica rientra fra aree di vincolo:

- *Aree forestali (PTCP art. 7.2);*

ossia viene recepito un vincolo del PTCP di Bologna che non costituisce un divieto assoluto all'opera in questione, come illustrato nel punto C.4 della presente relazione.

Quindi dall'esame della cartografia sopra esaminata risulta che:

- **l'area di interesse è potenzialmente idonea alla localizzazione di discariche per rifiuti sia pericolosi che non pericolosi**, alle condizioni della verifica delle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione come previsto dall'Art.14.4, punto 3 del PTCP;
- **non sono segnalate aree di ampliamento della discarica.**

All'Art. 18 comma 2 delle sue NTA è contemplato l'utilizzo dell'attuale ampliamento della discarica "Tre Monti" per un quantitativo complessivo di 1.500.000 tonnellate:

Art 18 Sistema impiantistico

- 1) *Il sistema impiantistico per i rifiuti urbani è costituito dai seguenti tipi di impianti di smaltimento e recupero:*
 - a. *impianti per il trattamento e recupero delle frazioni organiche selezionate;*
 - b. *impianti per il trattamento e recupero delle frazioni secche selezionate e non;*
 - c. *stazioni di compattazione e trasferimento;*
 - d. *impianti di incenerimento con recupero energetico;*
 - e. *discariche controllate;*
 - f. *impianti di preselezione di rifiuti urbani indifferenziati e biostabilizzazione della frazione umida;*
- 2) *(P) Per quanto riguarda le discariche controllate il Piano prevede quanto segue:*
 - *Utilizzo della discarica di Galliera fino ad esaurimento dell'attuale capacità e successiva riapertura mediante ampliamento della discarica di Baricella prevedendo una capacità di ricezione di quest'ultima pari a 600.000 tonnellate. In sede di VIA, il progetto di ampliamento della discarica di Baricella dovrà attenersi alle prescrizioni della Valutazione d'Incidenza, nonché del Parere Motivato di VAS ;*
 - *Possibilità di ampliamento dell'attuale discarica di "Tre Monti" di 1.500.000 tonnellate nel territorio di Imola e invio dei rifiuti nella parte ricadente nel territorio di Ravenna ad esaurimento di questo ampliamento, previo specifico Accordo con la Provincia di Ravenna;*
 - *Possibilità di ampliamento all'interno del perimetro pianificato per la discarica di Cà dei Ladri pari a 500.000 tonnellate, condizionato alle modalità espresse al successivo comma 4;*
 - *Possibilità di ampliamento in sopraelevazione dell'attuale di Sant'Agata Bolognese per 130.000 tonnellate, previa verifica della sostenibilità tecnico-economica del progetto; esaurito l'eventuale ampliamento dovrà essere previsto un nuovo impianto di smaltimento per una volumetria*

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	69 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

coerente alle esigenze di smaltimento della frazione residuale della RD dei rifiuti urbani nell'area omogenea della pianura nord-occidentale, come da punto successivo;

- *Valutazione tecnica ed economica, in previsione dell'esaurimento della discarica di Sant'Agata Bolognese, della realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento finalizzato esclusivamente alla chiusura del ciclo di gestione nell'area omogenea della pianura nord-occidentale, per una capacità ricettiva fino a 300.000 t da realizzarsi nelle adiacenze della discarica di Sant'Agata Bolognese. Qualora tale valutazione dovesse evidenziare una situazione di insostenibilità tecnica e/o economica del nuovo impianto di smaltimento, o comunque in caso di ritardi rispetto all'esaurimento della discarica di Sant'Agata, il rifiuto sarà conferito alla discarica di Baricella, o ad altro impianto disponibile, la cui autorizzazione andrà conseguentemente adeguata. Per la realizzazione delle previsioni di cui al presente comma, potranno essere conclusi accordi con i privati nelle modalità previste dall'art. 18 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.*

Omissis

C.6.1 Valutazione della proposta progettuale in relazione al PPGR – Provincia di Bologna

Dalla lettura e dall'analisi dei documenti del piano risulta che parte dell'area di interesse è classificata come:

- *Aree forestali (PTCP art.7.2);*
- *Sistema collinare e dei crinali (PTCP art.7.1).*

ossia vengono recepiti vincoli del PTCP che non costituiscono un divieto assoluto all'opera in questione, come illustrato nel punto C.4 della presente relazione.

La cartografia del piano non prevede ampliamenti della discarica "Tre Monti".

Si mette in evidenza che l'ampliamento della discarica di Imola è nelle previsioni del recente PRGR della Regione Emilia Romagna (v. punto C.1 della presente relazione).

In conclusione:

- ✓ **l'area d'interesse è potenzialmente idonea alla localizzazione di discariche per rifiuti sia pericolosi che non pericolosi**, alle condizioni della verifica delle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione come previsto dall'Art.14.4, punto 3 del PTCP;
- ✓ **la realizzazione del sistema di recupero energetico del biogas di discarica prodotto dalla biodegradazione dei rifiuti smaltiti nell'ampliamento della discarica, è prevista all'interno dell'area classificata come area complessiva di pertinenza della discarica Tre Monti in Gestione operativa, sulla quale sono presenti vincoli di cui al PTCP (sistema collinare e dei crinali) che non costituiscono causa ostativa alla realizzazione dell'opera, come analizzato al precedente punto C.4.1.**

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	70 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	71 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Le tavole del piano non contemplano l'ampliamento della discarica per cui:

- ✓ **all'interno della procedura di VIA si chiede l'approvazione della variante al PPGR al fine l'aggiornamento della cartografia del PPGR della Provincia di Bologna in relazione all'ampliamento della discarica "Tre Monti";**

si rammenta che:

- ✓ **l'ampliamento nelle previsioni del nuovo PRGR della Regione Emilia Romagna.**

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	72 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

C.7 PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PPGR) – PROVINCIA DI RAVENNA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71 del 29/06/2010 – Il Piano entra in vigore il 4 agosto 2010, data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di approvazione.

Il sito di interesse è incluso nella **Tavola 2A** "Localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani e speciali" di cui si riporta uno stralcio.




Fig. C.16 – Stralcio Tavola 2A "Localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani e speciali"

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	73 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Dall'esame dell'elaborato si riscontra che sull'area di interesse è indicato

- “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani” **KEY n. 8** cioè “HERA S.p.A. - discarica per rifiuti non pericolosi (ex 1° categoria)”.

Nella **Tavola 10** “Zona di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi (ex 1° categoria) Discarica Tremonti – Imola” è riportata la delimitazione dell'area dell'ampliamento discarica in questione.




Fig. C.17 – Stralcio Tavola 10 “Zona di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi (ex 1° categoria) Discarica Tremonti – Imola”

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	74 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Dall'analisi della tavola emerge che l'area di ampliamento prevista dal progetto ricade all'interno della "Delimitazione dell'area di ampliamento" prevista dal piano in questione.

Nel PPGR non si prevedono localizzazioni alterative in quanto sono considerate maggiormente impattanti, infatti nel documento di Valsat si sostiene che eventuali localizzazioni alternative determinerebbero sicuramente impatti maggiori.

Si mette in evidenza che l'ampliamento della discarica di Imola è nelle previsioni del recente PRGR della Regione Emilia Romagna (v. punto C.1 della presente relazione).

C.7.1 Valutazione della proposta progettuale in relazione al PPGR – Provincia di Ravenna

Il PPGR della provincia di Ravenna:

- ✓ **prevede l'ampliamento della discarica "Tre Monti" nel territorio del comune di Riolo Terme (nella Tavola 10 è riportata la delimitazione dell'area di ampliamento);**
- ✓ **sostiene che eventuali localizzazioni alternative determinerebbero sicuramente impatti maggiori in termini di consumi di suolo e aumento del trasporto di rifiuti, dal momento che la loro localizzazione è funzionale alla minimizzazione dei trasporti all'interno dei rispettivi bacini di utenza;**
- ✓ **all'interno della procedura di VIA si chiede l'approvazione della variante al PPGR al fine l'aggiornamento della cartografia del PPGR della Provincia di Ravenna in relazione all'ampliamento della discarica "Tre Monti";**

si fa presente che:

- ✓ **l'ampliamento nelle previsioni del nuovo PRGR della Regione Emilia Romagna.**

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	75 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

C.8 PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI IMOLA (BO)

Aggiornato con la variante Z approvata con delibera di C.C. 26 del 27/02/2013

La **Tavola 1a** del PRG del Comune di Imola classifica il territorio comunale in “Zone territoriali omogenee”, nella seguente figura è riportato uno stralcio con riferimento alle aree d’interesse.




Fig. C.18 – Stralcio Tavola 1a del PRG del Comune di Imola

Dall’esame della tavola risulta che l’area dell’ampliamento della discarica è classificata come:

- *Calanchi (art. 20);*

zona regolata dall’art. 20 delle NTA, di seguito riportato.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	76 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

ARTICOLO 20
Calanchi

1. Sono ammesse:


- a. attività per la conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici;
- b. attività per il miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con gli aspetti naturalistici e paesaggistici;
- c. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti;
- d. attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studio.




2. Non sono consentiti:

- a) il danneggiamento di elementi geologici o mineralogici;
- b) l'introduzione di specie vegetali non autoctone.

Il PRG nella Tavola 1d e nella Tavola 3 inserisce le aree di interesse fra quelle gravate da vincolo.

- **Stralcio Tavola 1d del PRG del Comune di Imola**



Stralcio legenda	 Aree a bassa potenzialità di ritrovamento di materiali archeologici (art. 46)	 Confine Comunale
	 Aree caratterizzate da fragilità intrinseca (art. 5)	

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	77 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Fig. C.19 – Stralcio Tavola 1d del PRG del Comune di Imola.

Dall'esame della tavola risulta che l'area dell'ampliamento discarica in questione rientra fra le:

- *Aree a bassa potenzialità di ritrovamento di materiali archeologici (art. 46);*

che sono soggette alle disposizioni dell'art. 46 delle NTA, di seguito riportato.

ARTICOLO 46
Aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici

- 1. Nelle **aree a generica potenzialità di ritrovamento**, ogni trasformazione fisica che comporti scavi superiori a 1.000 mq è subordinata all'esecuzione di sondaggi preliminari, a cura e spese del soggetto interveniente, in accordo con la Soprintendenza archeologica, per accertare l'esistenza di materiali archeologici. Dei progetti che prevedano scavi superiori a 400 mq sarà data comunicazione alla Soprintendenza a cura del Comune di Imola, contestualmente al rilascio del provvedimento concessorio.*
- 2. Nelle **aree a bassa potenzialità di ritrovamento**, dei progetti che prevedano scavi superiori a 5 m di profondità, sarà data comunicazione alla Soprintendenza a cura del Comune di Imola contestualmente al rilascio del provvedimento concessorio.*

Dalla lettura dell'articolo risulta che nel caso siano previsti **scavi superiori a 5 m di profondità** occorrerà dare **comunicazione alla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici delle province di Bologna Modena e Reggio Emilia.**

- **Stralcio Tavola 3** del PRG del Comune di Imola

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	78 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Fig. C.20 –Stralcio Tavola 3 del PRG del Comune di Imola.

Dall’esame della tavola risulta che l’area dell’ampliamento discarica in questione è soggetta a:

- *Vincolo idrogeologico – RD 30/12/1923 n. 3267.*

Il vincolo idrogeologico discende dal RD 30 dicembre 1923, n. 3267 “*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*” e dal RD 16 maggio 1926, n. 1126 “*Regolamento per l’applicazione del RD 30 dicembre 1923, n. 3267*”.

Tale vincolo ha come scopo principale quello di preservare l’ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico; partendo da questo presupposto il vincolo, in generale, non preclude la possibilità di intervenire sul territorio.

Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico sono soggetti all’**autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del R.D. 3267/1923** gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, nonché gli interventi di trasformazione degli ecosistemi vegetali, che comportino movimentazioni di terreno o modifichino il regime delle acque.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	79 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

La presenza del vincolo idrogeologico comporta il rilascio di un'autorizzazione preventiva da parte degli organi competenti.

La Direttiva Regionale dell'Emilia Romagna approvata con Deliberazione Regionale n. 1117 dell'11 luglio 2000 (*"Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del Vincolo Idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della L. R. 21 aprile 1999, n. 3 - Riforma del sistema regionale e locale"*) dispone circa la gestione del Vincolo Idrogeologico; **per il caso in questione l'ente pubblico delegato alla gestione del vincolo idrogeologico è il Nuovo Circondario Imolese.**

C.8.1 Valutazione della proposta progettuale in relazione al PRG del Comune di Imola (BO)

Dalla lettura e dall'analisi dei documenti del piano risulta che parte dell'area di interesse relativamente all'area di ampliamento è classificata come:

- *Calanchi (art.20);*

rientra tra le:

- *Aree a bassa potenzialità di ritrovamento di materiali archeologici (art. 46)*

ed è gravata dal vincolo:

- *Vincolo idrogeologico – RD 30/12/1923 n. 3267.*

Dalla lettura e dall'analisi dei documenti del piano risulta che l'area di interesse relativamente all'area di realizzazione del nuovo sistema di recupero del biogas è classificata come:

- *Discariche (art.22);*

rientra tra le:

- *Aree a bassa potenzialità di ritrovamento di materiali archeologici (art. 46)*

Il PRG pone dei vincoli di seguito analizzati.

- **Destinazione d'uso**

La proposta di ampliamento della discarica non risulta coerente con la destinazione d'uso (Calanchi – art. 20) attualmente prevista dal PRG del Comune di Imola.

La variazione di destinazione d'uso dei luoghi è comunque prevista dall'art. 22 NTA del PRG:

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	80 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

ARTICOLO 22. - Discariche

1. Sono ammesse trasformazioni per la realizzazione di:

- **impianti per il recapito e lo smaltimento dei rifiuti;**
- *interventi di recupero ambientale e paesaggistico del sito in caso di cessazione dell'utilizzazione compatibile.*

Omissis

inoltre può essere rivista qualora un piano sovraordinato disponesse in materia (es. il PPGR della Provincia di Bologna coerentemente con le previsioni del nuovo PRGR della Regione Emilia Romagna).

A tal proposito si richiamano gli articoli 4 e 17 delle NTA del PPGR di Bologna:

Art 4 Efficacia del Piano

- 1) *Il P.P.G.R. costituisce fonte normativa in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.*
- 2) *Il P.P.G.R. detta indirizzi, direttive e prescrizioni. In particolare:*
 - **per indirizzi (I)** *si intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione dei piani sottordinati e dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà locali;*
 - **per direttive (D)** *si intendono le disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani sottordinati e dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione;*
 - **per prescrizioni (P)** *si intendono le disposizioni dei piani, predisposte nell'osservanza degli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.*

Art 17

Classificazione delle aree idonee ai fini della localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti

Omissis

- 3) *(P) Nelle aree potenzialmente idonee, il P.P.G.R. provvede a localizzare le scelte relative al sistema impiantistico di progetto per i rifiuti urbani, e rappresenta nel dettaglio, nelle Tavole 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, per ogni nuova localizzazione, ovvero per ogni ampliamento superficiale rispetto l'esistente, il sistema dei vincoli territoriali e dei tematismi limitanti che richiedono un approfondimento specifico nella fase di progettazione ed autorizzazione degli impianti. Per tutti gli altri impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, si applicano le norme di cui all'art. 14. 4 del P.T.C.P., tenuto conto dei criteri generali di cui all'art. 19 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. L'attuazione degli impianti in aree potenzialmente idonee dovrà essere sottoposta a valutazioni di maggior dettaglio in fase di "valutazione del progetto" ed in sede di "autorizzazione" secondo la normativa vigente sulla base della analisi approfondita alla scala locale dei tematismi limitanti individuati dal P.T.C.P. e sulla base della compatibilità dell'area prescelta con tutti gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti.*

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	81 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Omissis

5) (P) Gli strumenti urbanistici comunali si adeguano alle norme richiamate al presente articolo.

La proposta di realizzazione del nuovo sistema di recupero energetico del biogas risulta coerente con la destinazione d'uso (Discariche – art. 22) attualmente prevista dal PRG del Comune di Imola, per la quale l'utilizzazione compatibile è costituita da attrezzature tecnologiche limitate a impianti per lo stoccaggio e/o trattamento di rifiuti (art. 22 – comma 2).

- **Potenzialità di ritrovamento di materiali archeologici**

Riguardo la potenzialità di ritrovamento di materiali archeologici occorrerà dare comunicazione alla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici delle province di Bologna Modena e Reggio Emilia nel caso siano previsti scavi di profondità maggiore ai 5 metri.

- **Vincolo idrogeologico**

Riguardo al vincolo idrogeologico bisognerà acquisire l'autorizzazione di deroga al vincolo dall'ente preposto che per il caso in questione è il Nuovo Circondario Imolese.

In conclusione:

- ✓ non si rilevano vincoli o elementi escludenti posti dal PRG di Imola che però necessita di una variante, possibile ai sensi dell'art. 22 delle NTA dello stesso PRG e/o dovuta per disposizione di piani sovraordinati (PPGR delle Provincia di Bologna coerentemente con le previsioni del nuovo PRGR della Regione Emilia Romagna);
- ✓ si chiede, all'interno della procedura di VIA, una variante al PRG di Imola in base all'ampliamento della discarica "Tre Monti";
- ✓ si chiede, all'interno della procedura di VIA, l'autorizzazione di deroga al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 all'ente preposto, che per il caso in questione è il Nuovo Circondario Imolese;

ocorrerà inoltre:

- ✓ dare comunicazione alla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici delle province di Bologna Modena e Reggio Emilia nel caso siano previsti scavi di profondità maggiore ai 5 metri, per la potenzialità di ritrovamento di materiali archeologici.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	82 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Si rammenta che il Comune di Imola ha adottato nel febbraio del 2013 il Piano Strutturale Comunale (PSC) che sostituirà, anche mediante i relativi piani attuativi (POC e RUE), man mano il PRG.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	83 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

C.9 PIANO STRUTTURALE COMUNALE ASSOCIATO (PSC) – COMUNE DI IMOLA (BO)

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27/03/2013

Con **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27/03/2013** sono stati adottati dal Comune di Imola, ai sensi della L.R. 20/2000 e s.m., rispettivamente il **PSC (Piano Strutturale Comunale)**, il **RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio)** e, ai sensi della L.R. 15/2001 e s.m.i. il **Piano di Classificazione Acustica**.

Il Piano Strutturale Comunale del “Nuovo Circondario Imolese” è stato redatto in forma associata dai comuni: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano.

Fino alla approvazione definitiva dei nuovi Piani adottati, al termine dell'iter previsto dalla legge, rimane in vigore anche il Piano Regolatore Generale; in regime di salvaguardia, valgono le prescrizioni più restrittive presenti negli strumenti urbanistici.

Di seguito si riportano gli stralci degli elaborati di piano che definiscono la classificazione e i vincoli delle aree interessate dall'ipotesi di ampliamento della discarica.

- **Stralcio Tavola 1 Foglio 4 “Progetto del Territorio” del PSC del Comune di Imola**




Fig. C.21 – Stralcio Tavola 1 Foglio 4 “Progetto del Territorio” del PSC del Comune di Imola

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	84 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Dall'esame della tavola risulta che l'area dell'ampliamento discarica in questione rientra nelle aree classificate come:

- *AVN - Alvei attivi, fasce di tutela e pertinenza fluviale, zone di tutela naturalistica, zone di interesse naturalistico-paesaggistico-ambientale, sistema delle aree forestali, zone umide, calanchi, salse (art. 5.6.7)*

che sono soggette alle disposizioni dell'art. 5.6.7 delle NTA, di seguito riportato.

Art. 5.6.7 – AMBITI CARATTERIZZANTI IL TERRITORIO RURALE

1. *La zonizzazione del territorio rurale viene effettuata sulla base delle seguenti categorie:*
 - a. *Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (ARP), di cui all'art. A-18 LR 20/00;*
 - b. *Ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva agricola (AVP), di cui all'art. A-19 LR 20/00.*
2. **La sigla AVN (Ambiti di Valore Naturale e Ambientale) utilizzata nella tavola 1 del PSC indica la presenza di uno o più dei seguenti vincoli di tipo naturale-ambientale:**
 - a) *sistema forestale e boschivo (art. 2.1.2 PSC);*
 - b) *zone di tutela naturalistica (art. 2.1.5 PSC);*
 - c) *siti e Rete Natura 2000, Parchi e riserve naturali (art. 2.1.3 PSC);*
 - d) *zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale e di pianura (art. 2.1.4 PSC);*
 - e) *zone umide (art. 2.1.5 PSC);*
 - f) *alvei attivi, invasi di bacini idrici (art. 3.1.1 PSC);*
 - g) *fasce di tutela e pertinenza fluviale (art. 3.1.1 PSC);*
 - h) *rete Ecologica (art. 2.1.6 PSC).*
3. *Le norme del RUE disciplinano gli interventi sul territorio rurale tenendo conto della suddetta zonizzazione in relazione ai diversi sistemi territoriali agricoli di cui agli artt. precedenti.*

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	85 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- **Stralcio Tavola 2 Foglio 4** “Tutele e Valorizzazioni delle Identità Culturali e dei Paesaggi” del PSC del Comune di Imola




Fig. C.22 – Stralcio Tavola 2 Foglio 4 “Tutele e Valorizzazioni delle Identità Culturali e dei Paesaggi” del PSC del Comune di Imola

Dall’esame della tavola risulta che l’area dell’ampliamento discarica in questione rientra nelle aree classificate come:

- *Calanchi o aree subcalanchive (PSC NTA art. 2.1.1 - RUE NTA Tomo III art. 1.2.1)*
- *Calanchi o aree subcalanchive parzialmente stabilizzati (PSC NTA art. 2.1.1 - RUE NTA Tomo III art. 1.2.1)*
- *Calanchi o aree subcalanchive stabilizzati (PSC NTA art. 2.1.1 - RUE NTA Tomo III art. 1.2.1)*
- *Crinali poco insediati (PSC NTA art. 2.1.1 - RUE NTA Tomo III art. 1.2.1)*

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	86 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Si evince che le aree sono soggette sia alle norme del PSC sia alle norme del RUE. Di seguito si riporta uno stralcio della relativa tavola del RUE che classifica le aree come “AVN_C-Calanchi (art. 1.2.1)”.

- **Stralcio Tavola 1a Foglio 19 “Ambiti e dotazioni territoriali” del RUE del Comune di Imola**




Fig. C.23 – Stralcio Tavola 1a Foglio 19 “Ambiti e dotazioni territoriali” del RUE del Comune di Imola

Di seguito sono riportati gli articoli del PSC e del RUE che disciplinano le aree d’interesse.

Art. 2.1.1 – CRINALI E SISTEMA CALANCHIVO (del PSC)

1. Il sistema dei crinali e dei calanchi è finalizzato alla salvaguardia della configurazione del territorio e della sua connotazione paesistico – ambientale.
2. Per la tutela dei **crinali significativi** (art. 7.6 del PTCP) il PSC definisce cartograficamente nella tav. 2 quelli:
 - a) storicamente insediati;
 - b) poco insediati;
 - c) non insediati.

Il RUE detta specifiche disposizioni volte a salvaguardare i profili, i coni visuali nonché i punti di vista.

3. Per la tutela del **sistema dei calanchi** (art. 7.6 del PTCP), il PSC individua alla tav. 2:
 - a) **calanco** oppure **area sub calanchiva**;
 - b) **calanco in parte rivegetato**” o **area sub-calanchiva in parte rivegetata**;
 - c) **calanco rivegetato** o **area sub-calanchiva stabilizzata**.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	87 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

4. Nel sistema dei calanchi sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico e alla conservazione degli eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici.
5. Il sistema dei calanchi costituisce elemento portante della rete ecologica di cui all'art. 2.1.6 delle presenti NTA.

Art. 2.1.2 – SISTEMA FORESTALE E BOSCHIVO (del PSC)

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale, boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale a qualsiasi stadio di sviluppo, i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco ovvero colpiti da altri eventi naturali o antropici totalmente o parzialmente distruttivi, all'esterno dei perimetri del territorio urbanizzato
2. Le aree forestali sono individuate e perimetrate nella tav.2. Le modificazioni per l'aggiornamento di tale perimetrazione sono prodotte dagli Enti competenti per territorio in materia forestale, anche su proposta dei Comuni.
3. Il PSC (tav. 2) conferisce al sistema forestale e boschivo (art 7.2 PTCP) finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, e di funzione turistico-ricreativa e produttiva. Nelle aree forestali si applica il DLgs 227/01.
4. Nei terreni di cui al presente articolo si persegue il mantenimento e ricostruzione del patrimonio boschivo. Gli interventi ammessi devono comunque rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico ed essere mitigati al fine di ridurre l'impatto visivo, e non interferire con i con visivi di visuale principale e panoramica.
5. Il sistema forestale e boschivo costituisce elemento portante della rete ecologica di cui all'art. 2.1.6 delle presenti NTA.

Art. 1.2.1 – CRINALI E SISTEMA CALANCHIVO AVN_C (del RUE)

Omissis

2. Il sistema dei calanchi è individuato nella Tav. 2 del PSC; nella Tav. 1a del RUE i calanchi sono integrati con le precisazioni desunte dai PRG previgenti e sono indicati con la sigla AVN_C.
3. Nel sistema dei calanchi sono ammessi:
 - a) interventi sui fabbricati esistenti limitati a: manutenzione ordinaria (MO), manutenzione straordinaria (MS), demolizione (D)(fatte salve le specifiche norme su edifici vincolati);
 - b) la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 4m, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili nonché le attività di esercizio e manutenzione delle medesime. Tali interventi non devono alterare negativamente l'assetto idrogeologico, geomorfologico, paesaggistico, naturalistico degli ambiti territoriali interessati;
 - c) le piste di esbosco e di servizio forestale, se interessano proprietà soggette a piani economici, di coltura e conservazione approvati.
4. Ogni intervento deve far ricorso principalmente a tecniche di ingegneria naturalistica riducendo al minimo l'introduzione di opere ed elementi artificiali.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	88 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

5. Sui calanchi stabilizzati è vietata qualsiasi forma di utilizzazione della vegetazione forestale insediatasi naturalmente in quanto avente funzione protettiva e idrogeologica. Gli unici tagli consentiti sono quelli fitosanitari a carico delle sole piante morte e deperienti.
6. In una fascia di 20 m d'ampiezza attorno alle zone individuate AVN_C nella tav. 1a del RUE sono vietati:
 - a) la nuova costruzione di edifici;
 - b) l'ampliamento di edifici esistenti.

Di seguito è riportato uno stralcio della Tavola 3 Foglio 4 del PSC

- **Stralcio Tavola 3 Foglio 4 "Tutele Relative alla Vulnerabilità e Sicurezza del Territorio" del PSC del Comune di Imola**




Fig. C.24 – Stralcio Tavola 3 Foglio 4 "Tutele Relative alla Vulnerabilità e Sicurezza del Territorio" del PSC del Comune di Imola

Dall'esame della tavola risulta che l'area dell'ampliamento discarica in questione rientra nelle aree classificate come:

- Frane attive (PSC NTA art. 3.2.1 - RUE NTA Tomo III art. 1.4.9)
- Frane quiescenti (PSC NTA art. 3.2.1 - RUE NTA Tomo III art. 1.4.9)

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	89 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- *Unità Idromorfologica Elementare non idonea ad usi urbanistici (PSC NTA art. 3.2.1 - RUE NTA Tomo III art. 1.4.9)*
- *Unità Idromorfologica Elementare da sottoporre a verifica (PSC NTA art. 3.2.1 - RUE NTA Tomo III art. 1.4.9)*
- *Vincolo idrogeologico (PSC NTA art. 3.2.2)*
- *Alveo attivo - Reticolo idrografico minore (PSC NTA art. 3.1.1 - RUE NTA Tomo III art. 1.4.1)*

Si evince che le aree sono soggette sia alle norme del PSC sia alle norme del RUE; di seguito si riportano stralci degli articoli d'interesse.

**Art. 3.2.1 – AREE A RISCHIO FRANE – ATTITUDINI ALLA TRSFORMASZIONE SEDILZIA /
URBANISTICA IN TERRITORIO MONTANO (del PSC)**

Omissis

6. SISTEMA DEI DISSESTI DI VERSANTE:

*Il PSC individua nella Tav. n. 3 le **frane attive** e le **frane quiescenti** che insistono sui territori comunali del NCI, recependo i contenuti delle banche dati dell'Inventario dei Dissesti della Regione Emilia-Romagna. Le modifiche conseguenti ad aggiornamenti e approfondimenti promossi da Enti pubblici, privati o da singoli, previa istruttoria, non comportano variante al PSC.*

L'individuazione delle frane attive e quiescenti comprende una fascia di rispetto di 20 m a partire dal limite esterno della frana.

Il PSC individua inoltre per le frane attive una fascia di salvaguardia di 30 m a partire dal limite esterno della fascia di rispetto.

Qualora vi sia sovrapposizione tra aree a rischio frana, perimetrare e zonizzate, di cui al comma 9 in virtù del principio di massima cautela si applica la norma più restrittiva.

Nelle aree classificate come frana attiva, e nelle relative fasce di rispetto, si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6.3, comma 1 dell'art. 6.6 e comma 1 dell'art. 6.7 del PTCP.

Nelle aree classificate come frana quiescente, e nelle relative fasce di rispetto, si applicano le norme di cui ai commi 2 dell'art. 6.4, comma 1 dell'art. 6.6 e comma 1 dell'art. 6.7 del PTCP.

Nelle aree classificate come fascia di salvaguardia di frana attiva i progetti per interventi di edificazione o di ampliamento sono subordinati alla redazione di un'indagine di approfondimento geologico, geotecnico e geomorfologico basata su specifici dati, che fornisca le prescrizioni per l'intervento previsto così da garantire non solo la stabilità generale presente, ma anche il miglioramento della stabilità stessa almeno nei confronti della situazione idrogeologica.

7. Il RUE disciplina gli interventi ammissibili nel rispetto del PSC e del PTCP.

**Art. 1.4.9 – AREE A RISCHIO FRANE – ATTITUDINI ALLA TRSFORMASZIONE SEDILZIA /
URBANISTICA IN TERRITORIO MONTANO (del RUE)**

Omissis

4. SISTEMA DEI DISSESTI DI VERSANTE

*Il PSC individua nella Tav. 3 le **frane attive** e le **frane quiescenti** che insistono sui territori comunali del Nuovo Circondario Imolese, recependo i contenuti delle banche dati dell'Inventario dei Dissesti. Gli eventuali aggiornamenti e approfondimenti promossi da enti pubblici, privati o da singoli, previa istruttoria, non comporta variante al PSC.*

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	90 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Il PSC individua, oltre alle forme franose di cui al comma 1 lettera a), le fasce di rispetto e di salvaguardia alle forme franose. Più precisamente si individua:

- una fascia di rispetto di 20 m di profondità a partire dal limite esterno di ciascuna frana attiva;
- una fascia di rispetto di 20 m di profondità a partire dal limite esterno di ciascuna frana quiescente;
- una fascia di salvaguardia di 30 m di profondità a partire dal limite esterno della fascia di rispetto di ciascuna frana attiva.

Le fasce di rispetto sono assimilate alle frane e pertanto nella individuazione cartografica non sono distinte dalle corrispondenti forme franose.

Qualora vi sia sovrapposizione tra le aree a rischio frana perimetrate e zonizzate di cui al comma 1 e le individuazioni di cui al presente comma, in virtù del principio di massima cautela si applica la norma più restrittiva.

Nelle aree classificate come frana attiva e nelle relative fasce di rispetto si applicano le norme di cui alla lett. a) del comma 1.

Nelle aree classificate come frana quiescente e nelle relative fasce di rispetto si applicano le norme di cui alla lett. b) del comma 1.

Nelle aree classificate come fascia di salvaguardia di frana attiva i progetti per interventi di edificazione o di ampliamento sono subordinati alla redazione di un'indagine di approfondimento geologico-geotecnico e geomorfologico basata su specifici dati, che fornisca le prescrizioni per l'intervento previsto in maniera da garantire non solo la stabilità generale presente, ma anche il miglioramento della stabilità stessa almeno nei confronti della situazione idrogeologica.

5. PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URBANISTICO EDILIZI:

Nelle frane attive e quiescenti (comprese fasce di rispetto), nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi ammessi su aree, infrastrutture, impianti, edifici e manufatti sono subordinati al rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1 dell'art. 6.6 delle norme del PTCP.

In pratica il PSC di Imola recepisce i vincoli idrogeologici disposti dal PSAI (Frane attive, Frane quiescenti, Unità Idromorfologica Elementare non idonea ad usi urbanistici, Unità Idromorfologica Elementare da sottoporre a verifica) e richiama le disposizioni dell'art. 6.6 del PTCP di Bologna, di seguito riportato.

Art. 6.6 - Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: norme per la realizzazione di interventi urbanistico-edilizi (del PTCP della Provincia di Bologna)

(il presente articolo recepisce e integra l'art.9 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

- 1.(P) Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi ammessi su aree, infrastrutture, impianti, edifici e manufatti sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) allontanamento delle acque superficiali attraverso congrue opere di canalizzazione, al fine di evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione;
 - b) verifica dello stato di conservazione e tenuta della rete acquedottistica e fognaria; eventuali ripristini e/o la realizzazione di nuove opere dovranno essere eseguiti con materiali idonei a

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	91 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- garantire la perfetta tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi;
- c) ogni intervento deve essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando in particolare gravosi riporti, livellamenti, e movimentazioni di terreno anche se temporanei;
- d) le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate,) e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle norme sismiche vigenti;
- e) in ogni nuovo intervento qualora durante opere di scavo venga intercettata la presenza di acque sotterranee, dovranno essere eseguiti drenaggi a profondità superiore a quella di posa di fondazioni dirette e comunque tale da intercettare le venute d'acqua presenti; tali interventi dovranno essere raccordati alla rete fognaria o alla rete di scolo superficiale.

Dall'esame della tavola si riscontra che sull'area d'interesse è presente un vincolo idrogeologico di cui all' art. 3.2.2 delle NTA del PSC.

Art. 3.2.2 – VINCOLO IDROGEOLOGICO (del PSC)

[RD. 3267 del 30.12.1923]

1. Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico sono individuate nella Tav. 3 del PSC e sono soggette alle disposizioni particolari del R.D. 30.12.1923 n. 3267.

L'area inoltre è lambita ad ovest dal Rio Rondinella che viene classificato come “Alveo attivo – Reticolo idrografico minore” di cui all'art. 3.1.1 delle NTA del PSC e all'art. 1.4.1 delle NTA Tomo III del RUE.

Art. 1.4.1 – ALVEI ATTIVI E INVASI DEI BACINI IDRICI (AVN_F) (del RUE)

1. Negli alvei attivi e invasi dei bacini idrici (individuati nella tav. 3 del PSC e nella tav. 1a del RUE con la sigla AVN_F e quando le condizioni morfologiche non ne consentano una individuazione) **le norme del presente articolo si applicano alle aree comprese entro una distanza planimetrica**, in destra e in sinistra dell'asse del corso d'acqua, di 20m per parte per il reticolo idrografico principale, di 15m per parte per quello secondario, **di 10m per parte per quello minore** e di 5m per parte per quello minuto.
2. Sono ammessi:
- opere di regimentazione idraulica e di difesa del suolo da parte delle autorità competenti da realizzarsi prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica;
 - impianti per la produzione di energia idroelettrica;
 - la realizzazione senza impermeabilizzazione dei suoli di:
 - - corridoi ecologici;
 - - percorsi e spazi di sosta pedonale e per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - - parchi urbani e/o sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e per la balneazione, le cui attrezzature, non preesistenti, siano mobili o amovibili e precarie.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	92 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

3. Con riguardo alle seguenti infrastrutture e impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari di servizio:

- infrastrutture per la mobilità;
- infrastrutture tecnologiche a reti per il trasporto di acqua, energia,
- materiali e per la trasmissione di segnali e informazioni;
- invasi;
- impianti per la captazione, il trattamento e la distribuzione di acque;

Sono ammessi interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c) realizzazione ex novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali. La subordinazione all'eventuale previsione in uno di tali strumenti di pianificazione non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto di energie che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di un comune o più comuni confinanti.

omissis

L'articolo dispone circa i corsi d'acqua e le relative fasce di pertinenza; nel caso specifico il Rio Rondinella è classificato come reticolo minore la cui fascia di pertinenza è di 10 m.


La zona d'interesse ricade nella Tavola 7 "Carta delle potenzialità archeologiche". Ai sensi dell'art. 2.2.1 comma 2 "ZONE ED ELEMENTI D'INTERESSE STORICO/ARCHEOLOGICO – AREE ARCHEOLOGICHE, CENTURAZIONE ROMANA, RISPETTO DELLA VIA EMILIA" risulta:

- 1. La "Carta delle potenzialità archeologiche" (Tav. 7) individua zone del territorio entro le quali gli interventi urbanistici ed edilizi sono soggetti al vincolo del controllo archeologico preventivo secondo la classificazione da essa prevista.**

Quindi per la realizzazione delle opere in progetto occorre un "controllo archeologico preventivo secondo la classificazione da essa prevista".

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	93 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- **Stralcio Tavola 7 “Carta delle potenzialità archeologiche” del PSC del Comune di Imola**



Stralcio legenda	A	Depositi archeologici post-antichi (da medievali a moderni) affioranti o sepolti a profondità limitata con grado di conservazione modesto, limitatamente agli alzati, per possibili danneggiamenti a causa di attività antropica recente.
		Depositi archeologici antichi (da preistorici a romani) sepolti a profondità superiori a 2 m con grado di conservazione buono.
	B	Depositi archeologici post-antichi (da medievali a moderni) affioranti o sepolti a profondità limitata con grado di conservazione modesto, limitatamente agli alzati, per possibili danneggiamenti a causa di attività erosiva dei corsi d'acqua principali.
		Depositi archeologici antichi (da preistorici a romani) erosi o sepolti a profondità superiori a 2 m con grado di conservazione variabile, dipendente dalla profondità dell'attività erosiva dei corsi d'acqua principali e dalla frequenza di strutture sottoscavate e quindi solo in parte sottoposte a possibili danneggiamenti.
	C	Depositi archeologici dall'età romana all'epoca moderna affioranti o sepolti a profondità limitata con grado di conservazione modesto, limitatamente agli alzati, per possibili danneggiamenti a causa di attività antropica recente.
		Depositi archeologici dell'età del bronzo e del ferro affioranti o sepolti a profondità limitata con grado di conservazione variabile, dipendente dalla frequenza di strutture sottoscavate e quindi solo in parte sottoposte a possibili danneggiamenti a causa di attività antropica recente.
Depositi archeologici preistorici sepolti a profondità superiori a 2 m con grado di conservazione buono.		

Fig. C.25 – Stralcio Tavola 7 “Carta delle potenzialità archeologiche” del PSC del Comune di Imola

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	94 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

C.9.1 Valutazione della proposta progettuale in relazione al PSC del Comune Imola (BO)

Dalla lettura e dall'analisi dei documenti del piano risulta che parte dell'area di interesse per l'ampliamento della discarica è **classificata come**:

- *Calanchi o aree subcalanchive (PSC NTA art. 2.1.1 - RUE NTA Tomo III art. 1.2.1)*
- *Calanchi o aree subcalanchive stabilizzati (PSC NTA art. 2.1.1 - RUE NTA Tomo III art. 1.2.1)*
- *AVN_C - Calanchi (art. 1.2.1 NTA RUE)*

recepisce vincoli del PSAI e del PSC:

- *Sistema forestale e boschivo (PSC NTA art. 2.1.2 - RUE NTA Tomo III art. 1.2.2)*
- *Vincolo idrogeologico (PSC NTA art. 3.2.2)*
- *Frane attive (PSC NTA art. 3.2.1 - RUE NTA Tomo III art. 1.4.9)*
- *Frane quiescenti (PSC NTA art. 3.2.1 - RUE NTA Tomo III art. 1.4.9)*
- *Unità Idromorfologica Elementare non idonea ad usi urbanistici (PSC NTA art. 3.2.1 - RUE NTA Tomo III art. 1.4.9)*

è gravata dal vincolo:

- *Vincolo idrogeologico – RD 30/12/1923 n. 3267.*

e rientra nella:

- *“Carta delle potenzialità archeologiche”*

Dalla lettura e dall'analisi dei documenti del piano risulta che l'area di interesse per la realizzazione del nuovo sistema di recupero energetico del biogas prodotta dalla biodegradazione dei rifiuti depositati nell'ampliamento è **classificata come**:

- *DS _DIS dotazioni speciali (PSC NTA art. 2.1.1 - RUE NTA Tomo III art. 9.1.4)*

recepisce vincoli del PSAI e del PSC:

- *Unità Idromorfologica Elementare non idonea ad usi urbanistici (PSC NTA art. 3.2.1 - RUE NTA Tomo III art. 1.4.9)*

e rientra nella:

- *“Carta delle potenzialità archeologiche”*

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	95 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Il PSC di Imola pone dei vincoli di seguito analizzati.

- **Destinazione d'uso**

La proposta di ampliamento della discarica non risulta coerente con la destinazione d'uso (Calanchi) prevista dal PSC del Comune di Imola. **La variazione di destinazione d'uso dei luoghi è comunque prevista dall'art. 1.2.3 "VARIANTI AL PSC" delle NTA:**

ART. 1.2.3 VARIANTI AL PSC

....

2. **Non costituiscono varianti al PSC le seguenti modifiche, previste in sede di POC e RUE e loro varianti:**

....

h. **aggiornamenti o modificazioni attinenti agli elaborati del QC e alle tavole di PSC (anche se proposti da soggetti privati) derivanti da qualsiasi piano sovraordinato o da leggi regionali o nazionali che abbiano valenza territoriale o urbanistica il cui recepimento costituisca un atto dovuto;**

ossia qualora un piano sovraordinato disponesse in materia (es. il PPGR della Provincia di Bologna coerentemente con le previsioni del nuovo PRGR della Regione Emilia Romagna) l'aggiornamento del PSC risulta un atto dovuto.

La proposta di realizzazione del sistema di recupero energetico del biogas prodotta dalla biodegradazione dei rifiuti smaltiti nell'ampliamento della discarica risulta coerente con la destinazione d'uso (DS_Dotazioni speciali) prevista dal PSC del Comune di Imola.

Ai sensi dell'art. 6.3.3 delle NTA del PSC, La programmazione, la manutenzione, la realizzazione e la trasformazione delle dotazioni speciali possono avvenire per iniziativa pubblica o per intervento convenzionato con i privati che ne assicuri l'uso pubblico all'interno delle previsioni del POC attraverso il Piano poliennale di investimenti.

- **Vincoli del PSAI e del PTCP**

Riguardo a tali vincoli si rimanda ai punti B.3 e B.4 della presente relazione.

- **Vincolo idrogeologico**

Riguardo al vincolo idrogeologico bisognerà acquisire l'autorizzazione di deroga al vincolo dall'ente preposto che per il caso in questione è il Nuovo Circondario Imolese.

- **Potenzialità archeologiche**

Riguardo la potenzialità di ritrovamento di materiali archeologici occorrerà dare comunicazione alla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici delle province di Bologna Modena e Reggio Emilia.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	96 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

In conclusione:

- ✓ non si rilevano vincoli o elementi escludenti posti dal PSC che però necessita di una variante, possibile ai sensi dell'art. 1.2.3 delle NTA dello stesso PSC, dovuta per disposizione di piani sovraordinati (PPGR delle Provincia di Bologna coerentemente con le previsioni del nuovo PRGR della Regione Emilia Romagna);
- ✓ si chiede, all'interno della procedura di VIA, una variante al PSC di Imola in base all'ampliamento della discarica "Tre Monti";
- ✓ si chiede, all'interno della procedura di VIA, l'autorizzazione di deroga al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 all'ente preposto, che per il caso in questione è il Nuovo Circondario Imolese;

occorrerà inoltre:

- ✓ dare comunicazione alla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici delle province di Bologna Modena e Reggio Emilia per la potenzialità di ritrovamento di materiali archeologici per un controllo archeologico preventivo secondo la classificazione da essa prevista.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	97 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

C.10 PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI RIOLO TERME (RA)

Approvato con Delibera. G.R. del 14/05/1987 prot. 1993 (c.c.a.r.e.r. del 20.5.87 prot. 3539/2721); al piano sono seguite diverse varianti.

Di seguito è riportato uno stralcio della cartografia del PRG vigente nel Comune di Riolo Terme.




Fig. C.26 – Stralcio della cartografia del PRG del Comune di Riolo Terme.

Dall'esame della cartografia si riscontra che le aree in questione sono classificate:

- parte in zona "E1.6 – Aree con intense limitazioni all'uso agricolo su terreno non edificabile o ad edificabilità sconsigliata" regolate dall'art. 17/15 delle NTA;
- parte in zona "E2.10 – Zone agricole di tutela idrogeologica" regolate dall'art.17/25 delle NTA.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	98 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Art. 17/15 – Zone E1.6 - Aree con intense limitazioni all'uso agricolo su terreno non edificabile o ad edificabilità sconsigliata

In queste zone sono vietate nuove costruzioni ed ampliamenti di quelle esistenti.

Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sono consentiti gli interventi di cui ai commi 2°, 3° e 4° dell'art. 17/11.

Nelle zone E1.6 non sono quindi consentite nuove costruzioni e ampliamenti di quelle esistenti; Sono consentiti gli interventi di cui ai commi 2°, 3° e 4° dell'art. 17/11 e cioè:

(Stralcio art. 17/11)

Sono consentiti interventi per nuove opere idrauliche, di consolidamento e di difesa del suolo (briglie, drenaggi, difese di sponda, etc.). Sono inoltre consentiti gli interventi per la conservazione e miglioramento delle strade esistenti e altri servizi tecnologici (acquedotto, elettrodotti, etc.).

Sono consentiti interventi per nuova viabilità di servizio al bosco, realizzata dall'Ispettorato Forestale e/o Consorzio di Bonifica e per carraie private a ripristino della viabilità catastale esistente su mappa.

Tali interventi sono-soggetti a concessione edilizia salvo le opere di cui al 2° comma, le quali sono soggette a semplice autorizzazione del Sindaco da rilasciarsi entro 30 giorni, altrimenti si intendono autorizzate se realizzate da privati, o soggette a semplice denuncia al Sindaco se realizzate da Enti Pubblici competenti (Genio Civile, Consorzio di Bonifica Ispettorato Forestale).

Art. 17/25 - Zone E 2.10 - Zone agricole di tutela idrogeologica

Sono escluse le colture intensive avvicendate.

Sono ammessi gli interventi colturali e le opere previste dai profili fisiografici e dalla disciplina colturale (allegati B e C).

Sono escluse nuove costruzioni.

Sul patrimonio edilizio esistente, esclusi gli ampliamenti, sono ammessi solo gli interventi consentito dalla classificazione degli edifici.

C.10.1 Valutazione della proposta progettuale in relazione al PRG del Comune di Riolo Terme (RA)

Dalla lettura e dall'analisi dei documenti del piano risulta che l'area di interesse è classificata come zona agricola (tipo E1.6 e E2.10) su cui sono poste delle limitazioni d'uso, per cui riguardo la destinazione d'uso la proposta di ampliamento della discarica non risulta coerente con il PRG del Comune di Riolo Terme.

Tale destinazione d'uso deve essere rivista qualora un piano sovraordinato disponesse in materia, a tal riguardo:

- il PPGR delle Provincia di Ravenna prevede l'ampliamento della discarica "Tre Monti" nel territorio del comune di Riolo Terme (v. punto C.7 della presente relazione)

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	99 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

In conclusione :

- ✓ **non si rilevano vincoli o elementi escludenti posti dal PRG di Riolo Terme che però deve essere aggiornato in base alle disposizioni del PPGR delle Provincia di Ravenna, che prevede l'ampliamento della discarica "Tre Monti" (v. punto C.7 della presente relazione);**
- ✓ **all'interno della procedura di VIA si chiede la variante del PRG in base all'ampliamento della discarica "Tre Monti".**

Si fa presente che il Comune di Riolo Terme ha approvato il Piano Strutturale Comunale (v. punto C.11) e quindi il PRG verrà man mano sostituito.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	100 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

C.11 PIANO STRUTTURALE COMUNALE ASSOCIATO (PSC) – COMUNE DI RIOLO TERME (RA)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17/02/2010

Il PSC del Comune di Riolo Terme è stato redatto in forma associata con i comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese e Solarolo (Associazione tra i Comuni dell’Ambito Faetino).

Di seguito si riportano gli stralci degli elaborati di piano che definiscono la classificazione e i vincoli delle aree di interessate dall’ipotesi di ampliamento della discarica.

- **Stralcio Tavola 3_11 “Aspetti Strutturanti – Scenario” del PSC di Riolo Terme.**




Fig. C.27 – Stralcio Tavola 3_11 “Aspetti Strutturanti – Scenario” del PSC di Riolo Terme

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	101 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

La Tavola 3_11 “Aspetti Strutturanti– Scenario” classifica le aree di interesse come:

- *Ambito agricolo di rilievo paesaggistico (Art. 6.6);*
- *Area di valore naturale e ambientale (Art. 6.7);*

inoltre indica la zona come:

- *Attrezzatura tecnologica (Art. 7) – Ampliamento impianto smaltimento rifiuti;*

di seguito si riportano degli stralci dei relativi articoli nelle NTA.

Art. 6

Ambiti del territorio rurale

6. Aree di valore naturale e ambientale art. A17 L.R. 20/2000. In questo ambito rientrano le zone di tutela naturalistica di conservazione (art. 3.25_a del PTCP), e le aree di cui all'art. A17 della L.R. 20/2000.

Gli interventi ammessi sono coerenti con tali strumenti.

7. Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico art. A18 L.R. 20/2000. Sono distinti in due sottozone:

– **Ambiti agricoli di particolare interesse paesaggistico**

In questo ambito rientrano le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 3.17 del PTCP), le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 3.19 del PTCP), le zone di tutela naturalistica di limitata trasformazione (art. 3.25_b del PTCP) e le aree sottoposte dai PRG vigenti a speciale disciplina di tutela paesaggistica.

Gli interventi ammessi discendono da tali strumenti.

– **Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico**

Sono gli ambiti a prevalente rilievo paesaggistico (art. 10.7 del PTCP).

Gli interventi ammessi discendono da tale strumento.

Art. 7

Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

1. Ambiti e reti infrastrutturali, attrezzature tecnologiche. Sono le parti del territorio occupate da infrastrutture ferroviarie e viarie che, unitamente alle relative fasce di rispetto e ai corridoi per la viabilità di progetto, compongono lo spazio per la viabilità nonché dalle principali attrezzature tecnologiche; sono descritte, unitamente ai principali standard di riferimento, al punto 3.2 (I progetti di rilievo pubblico: la concretezza) e al punto 4.4 (Dotazioni territoriali) della Relazione Illustrativa. I corridoi per la viabilità di progetto non sono soggetti a vincoli di inedificabilità ma, in attesa della definizione del progetto infrastrutturale, l'edificazione dovrà tenere conto degli obiettivi del PSC

omissis

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	102 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

In pratica il PSC prevede l'ampliamento della discarica ("Attrezzatura tecnologica – Ampliamento impianto smaltimento rifiuti - Art. 7") salvo le disposizioni del PTCP ad esso sovraordinato.

- **Stralcio Tavola 4.A_11 "Aspetti Condizionanti – Natura e paesaggio"**




Fig. C.28 – Stralcio Tavola 4.A_11 "Aspetti Condizionanti – Natura e paesaggio"

Dall'esame della si riscontra che parte dell'area di interesse rientra fra:

- *Aree forestali (Art. 10.5);*
- *Calanchi (Art. 10.11)*

di seguito si riportano degli stralci dei relativi articoli nelle NTA.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	103 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Art. 10**Natura e paesaggio**

5. Aree forestali. Sono le parti di territorio realmente caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea e arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna. Le condizioni di tutela discendono **dall'art. 3.10 del PTCP e sono sottoposte alle procedure di cui al D.Lgs 42/2004.**

omissis

11. Calanchi. Sono elementi morfologici che contribuiscono alla definizione delle particolarità paesistico-ambientali della collina. La loro tutela considera sia i problemi di assetto idrogeologico che il valore del paesaggio. Le condizioni di tutela discendono dall'art. 3.20 del PTCP.

In pratica il PSC recepisce le disposizioni del PTCP e del D.Lgs 42/2004.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	104 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

• Stralcio Tavola 4.C_11 “Aspetti Condizionanti – Sicurezza del territorio”




Fig. C.29 – Stralcio Tavola 4.C_11 “Aspetti Condizionanti – Sicurezza del territorio”

La tavola classifica le aree di interesse:

- in parte come “Unità idromorfologiche elementari non idonee ad usi urbanistici (Art.12.11)”;
- in parte come “Unità idromorfologiche elementari da sottoporre a verifica (Art.12.11)”.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	105 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Si riscontra inoltre che sull'intera di interesse è presente il vincolo idrogeologico:

- *Zone a vincolo idrogeologico (art. 12.12);*

il rischio idrogeologico è inoltre segnalato dalle zone a tutela del PTCP della Provincia di Ravenna:

- *Rischio idrogeologico: deposito di frana attiva (art. 12.9);*
- *Rischio idrogeologico: deposito di frana quiescente o deposito di frana per scorrimento quiescente (art. 12.9);*

si segnala inoltre la presenza sul lato ovest di:

- *Reticolo idrografico - alvei (Art.12.2)*
- *Fasce di pertinenza fluviale (Art.12.3)*

dovuti al Rio Rondinella.

Il PSC recepisce il vincolo idrogeologico del R.D. 3267/1923. **La presenza del vincolo idrogeologico comporta il rilascio di un'autorizzazione preventiva da parte degli organi competenti.** La Direttiva Regionale dell'Emilia Romagna approvata con Deliberazione Regionale n. 1117 dell'11 luglio 2000 (*"Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del Vincolo Idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della L. R. 21 aprile 1999, n. 3 - Riforma del sistema regionale e locale"*) dispone circa la gestione del Vincolo Idrogeologico; **per il caso in questione l'ente pubblico delegato alla gestione del vincolo idrogeologico è l'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme** (ex Comunità Montana dell'Appennino Faentino).

Recepisce inoltre i vincoli idrogeologici disposti dal PTCP della Provincia di Ravenna, che discendono dal PSAI già esaminati nel presente documento (v. rispettivamente i punti B.5 e B.3 della presente relazione).

C.11.1 Valutazione della proposta progettuale in relazione al PSC del Comune di Riolo Terme (RA)

Il PSC del Comune di Riolo Terme prevede l'ampliamento della discarica (*"Attrezzatura tecnologica – Ampliamento impianto smaltimento rifiuti - Art. 7"*) **salvo le disposizioni dei piani ad esso sovraordinati: PTCP di Ravenna e PSAI** (analizzati nei punti B.5 e B.3 della presente relazione).

Recepisce inoltre il **vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923**, per cui bisognerà acquisire l'**autorizzazione di deroga al vincolo** dall'ente preposto che per il caso in questione è **l'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme** (ex Comunità Montana dell'Appennino Faentino).

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	106 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

La zona rientrante nelle “Aree forestali (Art. 10.5)” è soggetta alle procedure di cui al D.Lgs 42/2004 per cui occorre il **rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica Ambientale** ai sensi dell’art. 146 dello stesso decreto.

In conclusione :

- ✓ **il PSC di Riolo Terme prevede l’ampliamento della discarica “Tre Monti” (“Attrezzatura tecnologica – Ampliamento impianto smaltimento rifiuti - Art. 7”);**

tuttavia sull’area interessata dal progetto sono presenti vincoli di cui al R.D. 3267/1923 e al D.Lgs 42/2004 per cui:

- ✓ **si chiede, all’interno della procedura di VIA, l’autorizzazione di deroga al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 all’ente preposto, che per il caso in questione è l’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme (ex Comunità Montana dell’Appennino Faentino);**
- ✓ **con apposita istanza si chiede all’interno della procedura di VIA il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica Ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);**
- ✓ **si chiede la variante al PSC di Riolo Terme per l’individuazione cartografica della Discarica in oggetto.**

Si evidenzia che, tra le azioni strutturali indicate per il Comune di Riolo Terme al Capitolo 6 della relazione di Piano, relativamente all’ampliamento della discarica Tre Monti si prevede quanto segue:

[..]

Nel caso la futura programmazione di settore e sovraordinata, preveda l’ampliamento dell’impianto di smaltimento rifiuti all’interno del Comune di Riolo Terme, il POC ne armonizzerà i contenuti e dettaglierà le condizioni alle trasformazioni per consentirne l’attuazione senza costituire variante sostanziale al PSC.

[..]

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	107 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

C.12 RETE NATURA 2000 (VINCOLI NATURALISTICI IN RELAZIONE A SIC E ZPS)

L'obiettivo della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", è la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio dei paesi membri dell'Unione Europea. Questa Direttiva prevede di adottare misure volte a garantire il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario.

Gli allegati della Direttiva riportano liste di habitat e specie animali e vegetali per le quali si prevedono diverse azioni di conservazione e diversi gradi di tutela.

- *Allegato I:* Habitat naturali di interesse comunitario, la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
- *Allegato II:* Specie di interesse comunitario, la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione.
- *Allegato III:* Criteri di selezione dei siti che presentano caratteristiche idonee per essere designati zone speciali di conservazione.
- *Allegato IV:* Specie di interesse comunitario, la cui conservazione richiede una protezione rigorosa.

Questi allegati sono stati modificati ed aggiornati dalla successiva Direttiva 97/62/CE.

In base agli elenchi degli allegati sono stati individuati i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) destinati a divenire, a seguito della loro elezione da parte dell'Unione Europea, le ZSC che costituiranno l'insieme di aree della Rete Natura 2000, rete per la conservazione del patrimonio naturale europeo.

L'applicazione in Italia di questa Direttiva è affidata al D.P.R. 357/97, modificato con D.P.R. n. 120/03. Il decreto trova applicazione a livello regionale nella legge regionale n. 7/04.

L'elenco ufficiale dei SIC è riportato dal D.M. 03/04/2000 n. 65, come modificato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione del Consiglio regionale n. 1242 del 15 luglio 2002, con aggiunta di quattro nuovi SIC in provincia di Ravenna.

Lo scopo della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" è la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio dei paesi membri dell'Unione Europea; essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento e si applica agli Uccelli stessi, alle loro uova, nidi ed habitat.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	108 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Gli allegati della Direttiva riportano liste di Uccelli aventi diversi gradi di tutela o di possibilità di sfruttamento da parte dell'uomo.

- *Allegato I: Specie di uccelli che necessitano di protezione e i cui siti di presenza richiedono l'istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS).*
- *Allegato II/1: Specie che possono essere oggetto di prelievo.*
- *Allegato II/2: Specie che possono essere oggetto di prelievo soltanto in alcuni dei paesi membri.*
- *Allegato III/1: Specie cacciabili, trasportabili, detenibili e commerciabili.*
- *Allegato III/2: Specie cacciabili, trasportabili, detenibili e commerciabili nei paesi membri che ne facciano richiesta all'Unione Europea.*

Questi allegati sono stati modificati ed aggiornati dalle successive Direttive 85/411/CEE, 91/244/CEE, 97/49/CE.

L'applicazione in Italia di questa Direttiva è affidata alla L. 157/92 e al D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997, così come modificato con D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003. Il decreto trova applicazione a livello regionale nella legge regionale n. 7/04.

L'elenco delle ZPS è riportato dal D.M. n. 65 del 3 aprile 2000, come modificato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione del Consiglio regionale n. 1816 del 22 settembre 2003, con aggiunta di sette nuove ZPS in provincia di Ravenna.

Le direttive 79/409/CEE "Uccelli-Conservazione degli uccelli selvatici" e 92/43/CEE "Habitat-Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" prevedono, al fine di tutelare una serie di habitat e di specie animali e vegetali rari specificatamente indicati, che gli Stati Membri debbano classificare in zone particolari come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica definita "Rete Natura 2000".

La Rete Natura 2000 in Emilia-Romagna è costituita da 127 aree diverse per un totale di circa 236.500 ettari: i SIC risultano essere 113, mentre le ZPS sono 61 (va tenuto in considerazione che SIC e ZPS in parte coincidono); nella seguente figura è riportato uno stralcio della mappa dei siti includente l'area di interesse.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	109 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Fig. C.30 – Stralcio della mappa dei Siti di Natura 2000 (SIC e ZPS) includente l'area di interesse




Fig. C.31 – Stralcio della mappa dei Siti di Natura 2000 (SIC e ZPS) includente l'area di interesse

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	110 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Dall'esame della mappa emerge che i siti più prossimi all'area di interesse sono i siti:

- sito SIC **IT4070025** "*Calanchi pliocenici dell'Appennino Faentino*" ubicato ad una distanza di circa 800 m;
- zona SIC-ZPS **IT4070011** "*Vena del Gesso Romagnola*" ubicato ad una distanza di circa 2.200 m

Sito SIC IT4070025 "Calanchi pliocenici dell'Appennino Faentino"

Si tratta della porzione ravennate, quindi faentina per collocazione topografica, dei calanchi più tipici della formazione delle Argille azzurre plioceniche. Il sito è composto da tre aree separate dai fondovalle Sintria e Senio, identificabili da Est come zone Monte Rinaldo, Rio Cugno e Monte Roso, distribuite lungo la fascia collinare bassa.

I calanchi sono caratterizzati da brulle forme erosive estremamente plastiche dopo le piogge e all'opposto irrigidite e riarse nei periodi secchi. Queste problematiche condizioni limitano le forme vegetative a praterie discontinue caratterizzate da specie annuali su forti pendenze e orli (parte alta del calanco) e da specie perenni nella parti basse a minor pendenza.

Zona SIC-ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola"

Il sito, localizzato nella fascia collinare a cavallo tra le province di Bologna e Ravenna, racchiude un affioramento gessoso del Messiniano di estremo interesse geologico e naturalistico che si allunga trasversalmente alle valli per circa 20 km e alcuni ambiti argilloso-calanchivi o marnoso-arenacei circostanti.

Gli strati della cosiddetta Vena del Gesso, inclinati verso la pianura, determinano una falesia dirupata e continua esposta a Sud a carattere mediterraneo, contrastante con i versanti a pendenza più moderata esposti a Nord, boscosi, ricchi di stazioni fresche con elementi floristici dell'alto Appennino.

C.12.1 Valutazione della proposta progettuale in relazione alla Rete Natura 2000 (vincoli naturalistici in relazione a SIC e ZPS)

L'area di ubicazione è esterna a siti Natura 2000; il sito più prossimo all'area di ubicazione è il sito SIC IT4070025 "*Calanchi pliocenici dell'Appennino Faentino*" ubicato in direzione sud, sud-ovest ad una distanza di circa 800 m. Si tratta di un'area prettamente calanchiva caratterizzata formazioni di argille azzurre, brulle con forme erosive estremamente plastiche dopo le piogge e all'opposto irrigidite e riarse nei periodi secchi. Trattasi quindi di aree brulle con scarsa vegetazione.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	111 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

La zona SIC-ZPS IT4070011 “Vena del Gesso Romagnola” con affioramenti gessosi e con formazioni vegetative varie, quindi più sensibile dal punto di vista ambientale è posta a distanza maggiore di 2 km.

In conclusione:

✓ si rileva che l’area di interesse dell’intervento di ampliamento della discarica e di realizzazione del nuovo sistema di recupero del biogas da essa proveniente è esterna a siti Natura 2000; inoltre, date le caratteristiche dei siti Natura 2000 più prossimi e la loro ubicazione, appare improbabile che la discarica e l’esercizio delle attività ad essa connesse possano influenzare le aree naturalistiche in questione.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	112 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

C.13 PIANO TUTELA DELLE ACQUE (PTA) REGIONALE

D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 parte terza e D.Lgs. n. 258 del 18 agosto 2000.

L.R. 3/99 e L.R. 20/2000. Approvato con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna il 21 dicembre 2005.

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna (P.T.A.) è lo strumento mediante il quale, ai sensi dell'art. 44, commi 3 e 4 del ex D.Lgs 152/99 con le disposizioni correttive del D.Lgs. 258/2000, vengono individuati gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici e gli interventi volti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico.

L'approccio al tema è altamente integrato tra le dimensioni territoriali, geologiche, temporali nonché qualitativa e quantitativa. Il Piano perciò analizza e considera sia gli aspetti quantitativi legati alla risorsa acqua (risparmio e riuso, perdite di rete, minimo deflusso vitale, verifica delle concessioni, ecc.), sia quelli più tipicamente di carattere qualitativo (balneazione, depurazione e acque reflue, inquinamento, aspetti ecologici, biodiversità, ecc.).

Il Piano aggiorna il quadro conoscitivo sulla risorsa idrica nel territorio regionale relativamente alla delimitazione dei bacini idrografici, alla identificazione dei corpi idrici definiti "significativi", alla classificazione qualitativa dei corpi idrici, alla valutazione dei carichi e delle pressioni, al bilancio idrico; valuta inoltre le tendenze evolutive al 2008 e al 2016 nel settore civile, agro-zootecnico e industriale, tenendo anche conto dei mutamenti climatici in atto.

Definisce gli obiettivi di quantità e qualità delle risorse idriche, dispone di modelli integrati, elabora i programmi di misura e contiene la verifica dell'efficacia e del raggiungimento degli obiettivi; per quanto riguarda in specifico la tutela delle acque marino-costiere e della costa, il Piano sviluppa l'elaborazione delle linee guida per la gestione integrata delle zone costiere.

L'importanza del tema anche per la vastità dei valori e degli interessi coinvolti, ha richiesto alla Regione un percorso partecipativo con gli enti territoriali e con la società, esplicito secondo le procedure della Legge Regionale n.20/2000.

Per giungere infatti ad un'applicazione omogenea e coerente tra i dispositivi del D.Lgs.152/99, della L.R. n.3/99 e L.R. n.20/00, sono stati costituiti quattro Gruppi di lavoro, coordinati dal Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, uno per ogni Autorità di bacino (Autorità di bacino del fiume Po, Autorità di bacino del fiume Reno, Autorità dei fiumi romagnoli e Autorità di bacino dei fiumi Conca-Marecchia).

I Gruppi di lavoro hanno operato con il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna. E' stata assicurata un'ampia partecipazione alle fasi di consultazione del Piano, con circa 50 Conferenze di pianificazione, a cui si sono affiancati numerosi convegni, seminari pubblici e forum di Agenda 21 locale.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	113 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Il Piano regionale di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna è stato adottato con deliberazione del Consiglio Regionale del 22/12/2004 n.633.

In estrema sintesi esso si compone di:

- Relazione generale;
- Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT);
- Norme;
- Cartografia "Zone di protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica" (TAV.1).

La trasposizione cartografica degli elementi riportati nel Piano ha comportato la realizzazione di una tavola in cui sono evidenziate le zone di protezione delle acque sotterranee, con particolare riferimento alle aree di ricarica. Al fine di verificare la coerenza dell'impianto in esame con gli elementi contenuti nel suddetto Piano si è fatto riferimento alla suddetta cartografia, della quale si riporta un estratto relativo all'area in esame.




Fig. C.32 – Estratto del PTA con le zone di protezione delle acque sotterranee.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	114 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Dall'esame della mappa si evince che il sito in esame non ricade in una zona di protezione delle acque sotterranee individuate dal PTA.

C.13.1 Valutazione della proposta progettuale in relazione al PTA della Regione Emilia Romagna

Dall'analisi del contenuto del piano ed in particolare della sua cartografia si evince che per la zona di interesse non sono presenti vincoli o prescrizioni; in particolare il sito non ricade in una zona di protezione delle acque sotterranee individuate dal piano in esame o in aree sensibili.

In conclusione:

✓ **sull'area interessata dal progetto il PTA dell'Emilia Romagna non pone vincoli e/o prescrizioni.**

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	115 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

D CONCLUSIONI

L'analisi programmatica relativa al recupero volumetrico tramite sopraelevazione del 3° lotto della Discarica tre Monti, attualmente in gestione operativa, evidenzia la coerenza con gli strumenti di programmazione locale essendo un'attività di prolungamento della coltivazione senza occupazione di ulteriori superfici.

Relativamente al nuovo lotto (lotto 4°) nella seguente tabella è sintetizzata l'analisi del Quadro Programmatico in cui è stato valutato il progetto in relazione ai piani e agli strumenti di pianificazione del territorio.

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	116 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Strumento di Pianificazione	Valutazione della proposta progettuale in relazione allo strumento di pianificazione	Note
<p align="center">PRGR (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti)</p>	<p>Dall'analisi del PRGR dell'Emilia Romagna risulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sono previsti nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, prodotti nel territorio regionale, ma solo ampliamenti delle discariche di cui al Capitolo 9, e precisamente il solo ampliamento delle discariche indicate nel capitolo 9 alla tabella 9.3 (art. 22 delle NTA). <p>Nella Tabella 9.3 è riportata la discarica di Imola quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ la proposta progettuale di ampliamento della discarica di Imola (ossia la discarica "Tre Monti") è nelle previsioni del nuovo PRGR. <p>Nella Tabella 5-1 del Rapporto Ambientale del Piano si riporta l'implementazione di sistemi di captazione e recupero energetico del biogas prodotto dai processi di degradazione dei rifiuti stoccati tra le misure compensative degli impatti connessi all'attuazione delle previsioni di PRGR relativamente alle discariche.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ la proposta progettuale di installazione di un sistema di recupero energetico del biogas prodotto dalla biodegradazione dei rifiuti smaltiti in discarica è coerente alle misure compensative degli impatti connessi all'attuazione delle previsioni di Piano. 	<p>L'ampliamento della discarica "Tre Monti" è nelle previsioni del PRGR, e riguardo al sistema vincolistico il Piano in nessuna parte ha inteso innovare i criteri localizzativi esistenti.</p> <p>La proposta progettuale di installazione di un sistema di recupero energetico del biogas prodotto dalla biodegradazione dei rifiuti smaltiti in discarica è coerente alle misure compensative degli impatti connessi all'attuazione delle previsioni di Piano.</p>

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	117 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Strumento di Pianificazione	Valutazione della proposta progettuale in relazione allo strumento di pianificazione	Note
<p align="center">PTPR (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale)</p>	<p>Dall'analisi del PTPR risulta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ la cartografia interattiva del sito web del PTPR non dispone vincoli sull'area interessata dal progetto. <p>Si è comunque proceduto ad un'analisi dei vincoli relativi all'idoneità per le aree idonee all'ubicazione di impianti legati al ciclo dei rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ i vincoli del PTPR relativi all'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti legati al ciclo dei rifiuti e richiamati nel nuovo PRGR, pertinenti con le aree d'interesse, non risultano escludenti per la realizzazione delle opere in progetto; ✓ le aree dell'ampliamento della discarica devono essere esterne alle fasce di pertinenza fluviale, nel caso specifico alla fascia di pertinenza fluviale del Rio Rondinella. ✓ L'area di localizzazione del nuovo sistema di recupero energetico del biogas prodotto dalla biodegradazione dei rifiuti depositati nell'ampliamento della discarica, rientra nelle aree di pertinenza della esistente Discarica Tre Monti e non è gravata da vincoli del PTPR relativi all'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti legati al ciclo dei rifiuti e richiamati nel nuovo PRGR. 	<p align="center">Non si rilevano elementi ostativi al progetto in questione.</p>

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	118 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Strumento di Pianificazione	Valutazione della proposta progettuale in relazione allo strumento di pianificazione	Note
<p align="center">PSAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico)</p>	<p>Dall'esame dei documenti del PSAI risulta che parte delle aree di interesse ricadono in zone di vincolo che non sono escludenti per il progetto in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ la presenza dei vincoli geomorfologici non è ostativa alla realizzazione dell'ampliamento della discarica e del sistema di recupero energetico del biogas proveniente dalla biodegradazione dei rifiuti smaltiti al suo interno, purché con studi ad hoc si dimostri la non sussistenza del pericolo geomorfologico; <p>a tal proposito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'ampliamento della discarica (si veda elaborati del Progetto definitivo e in particolare gli Elaborati n°2, 3, 4, 5, 6 e l'Elaborato n°7 del presente SIA) prevede opere di scavo, di modellamento delle pendenze e di consolidazione atte alla stabilizzazione del pendio, e quindi all'eliminazione del rischio geomorfologico in questione. 	<p>All'interno della procedura di VIA si chiede all'Autorità di Bacino del Reno l'adeguamento della classificazione delle aree interessate dal progetto.</p>

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	119 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Strumento di Pianificazione	Valutazione della proposta progettuale in relazione allo strumento di pianificazione	Note
<p>PTCP Bologna (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)</p>	<p>Dall'esame dei documenti del PTCP di Bologna:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ non si riscontrano cause ostative del PTCP all'ipotesi di ampliamento della discarica "Tre Monti" purché venga superato il vincolo geomorfologico recepito dal PSAI (v. punto C.3 della presente relazione); ✓ le aree della discarica devono essere esterne alle fasce di pertinenza fluviale (art. 4.4), nel caso specifico alla fascia di pertinenza fluviale del Rio Rondinella. ✓ non si riscontrano cause ostative del PTCP all'ipotesi di realizzazione del nuovo sistema di recupero energetico del biogas prodotto dalla biodegradazione dei rifiuti depositati nell'ampliamento della discarica, la cui realizzazione è prevista nel perimetro della esistente Discarica Tre Monti. ✓ all'interno della procedura di VIA si richiede l'aggiornamento del PTCP mediante il recepimento della variante richiesta per il PPGR di Bologna nell'ambito del medesimo procedimento. <p>Si rammenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>l'ampliamento è nelle previsioni del recente PRGR della Regione Emilia Romagna.</u> 	<p>All'interno della procedura di VIA si chiede l'aggiornamento del PTCP che recepisca l'adeguamento del PSAI e della variante PPGR riguardo alla classificazione delle aree interessate dal progetto;</p>

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	120 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Strumento di Pianificazione	Valutazione della proposta progettuale in relazione allo strumento di pianificazione	Note
<p>PTCP Ravenna (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)</p>	<p>Il PTCP di Ravenna recepisce vincoli di altri strumenti di pianificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ dal PSAI: un vincolo di natura geomorfologica che non è escludente per le opere in progetto (v. punto C.3 della presente relazione); ✓ dal D.Lgs. 42/2004 un vincolo legato alle “Aree forestali”. <p>Dispone inoltre in maniera più restrittiva il vincolo legato alle aree forestali rispetto al PTPR (che è un piano regionale).</p> <p>Si rammenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l’ampliamento della discarica “Tre Monti” è nelle previsioni del PPGR di Ravenna che prevede l’aggiornamento della Tav. 4 del PTCP; ✓ l’ampliamento è nelle previsioni del recente PRGR della Regione Emilia Romagna. 	<p>All’interno della procedura di VIA si chiede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. un aggiornamento del PTCP che recepisca l’adeguamento del PSAI riguardo alla classificazione delle aree interessate dal progetto e la variante al PPGR; 2. con apposita istanza il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica Ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); 3. l’adeguamento del PTCP in base all’ampliamento della discarica “Tre Monti” (riclassificazione delle aree interessate dal progetto e/o modifica dell’Art. 3.10 delle NTA).

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	121 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Strumento di Pianificazione	Valutazione della proposta progettuale in relazione allo strumento di pianificazione	Note
<p>PPGR Bologna (Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti)</p>	<p>Dall'esame del PPGR di Bologna risulta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'area d'interesse è potenzialmente idonea alla localizzazione di discariche per rifiuti sia pericolosi che non pericolosi comprensive dei relativi manufatti complementari e di servizio, alle condizioni della verifica delle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione come previsto dall'Art.14.4, punto 3 del PTCP; ✓ la cartografia del piano non prevede ampliamenti della discarica "Tre Monti". <p>Si rammenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>l'ampliamento nelle previsioni del nuovo PRGR della Regione Emilia Romagna.</u> 	<p>L'ampliamento della discarica "Tre Monti" è nelle previsioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ del nuovo PRGR della Regione Emilia Romagna. <p>All'interno della procedura di VIA si chiede una variante per l'aggiornamento della cartografia del PPGR della Provincia di Bologna in base all'ampliamento della discarica "Tre Monti"</p>

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	122 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Strumento di Pianificazione	Valutazione della proposta progettuale in relazione allo strumento di pianificazione	Note
<p align="center">PPGR Ravenna (Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti)</p>	<p>Il PPGR della provincia di Ravenna:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ prevede l'ampliamento della discarica "Tre Monti" nel territorio del comune di Riolo Terme (nella Tavola 10 è riportata la delimitazione dell'area di ampliamento); ✓ sostiene che eventuali localizzazioni alternative determinerebbero sicuramente impatti maggiori in termini di consumi di suolo e aumento del trasporto di rifiuti, dal momento che la loro localizzazione è funzionale alla minimizzazione dei trasporti all'interno dei rispettivi bacini di utenza. <p>Si fa presente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>l'ampliamento nelle previsioni del nuovo PRGR della Regione Emilia Romagna.</u> 	<p>L'ampliamento della discarica "Tre Monti" è nelle previsioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ del PPGR di Ravenna; ✓ del nuovo PRGR della Regione Emilia Romagna. <p>Non sono previste localizzazioni alterative in quanto sono considerate maggiormente impattanti.</p> <p>Si richiede una variante al PPGR in relazione all'inserimento cartografico all'ampliamento della discarica "Tre Monti".</p>

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	123 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Strumento di Pianificazione	Valutazione della proposta progettuale in relazione allo strumento di pianificazione	Note
<p align="center">PRG Imola (Piano Regolatore Generale)</p>	<p>Dall'esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ non si rilevano vincoli o elementi escludenti posti dal PRG di Imola che però necessita di una variante, possibile ai sensi dell'art. 22 delle NTA dello stesso PRG e/o dovuta per disposizione di piani sovraordinati (PPGR delle Provincia di Bologna coerentemente con le previsioni del nuovo PRGR della Regione Emilia Romagna), ai fini della realizzazione dell'ampliamento. <p>La proposta di realizzazione del nuovo sistema di recupero energetico del biogas risulta coerente con la destinazione d'uso (Discariche – art. 22) attualmente prevista dal PRG del Comune di Imola.</p> <p>Sull'area d'interesse è presente un vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923, che non è escludente per l'opera in questione.</p> <p>L'area inoltre rientra tra quelle ritenute a potenzialità di ritrovamento di materiali archeologici per cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ occorrerà dare comunicazione alla Soprintendenza nel caso siano previsti scavi di profondità maggiore ai 5 metri. 	<p>All'interno della procedura di VIA si chiede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una variante al PRG di Imola in base all'ampliamento della discarica "Tre Monti"; 2. l'autorizzazione di deroga al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 all'ente preposto, che per il caso in questione è il Nuovo Circondario Imolese. 3. un controllo archeologico preventivo alla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici delle province di Bologna Modena e Reggio Emilia secondo la classificazione da essa prevista, per la potenzialità di ritrovamento di materiali archeologici

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	124 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Strumento di Pianificazione	Valutazione della proposta progettuale in relazione allo strumento di pianificazione	Note
<p>PSC – RUE Imola (Piano Strutturale Comunale – Regolamento Urbanistico Edilizio)</p>	<p>Dall'esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ non si rilevano vincoli o elementi escludenti posti dal PSC che però necessita di una variante, possibile ai sensi dell'art. 1.2.3 delle NTA dello stesso PSC, dovuta per disposizione di piani sovraordinati (PPGR delle Provincia di Bologna coerentemente con le previsioni del nuovo PRGR della Regione Emilia Romagna). <p>La proposta di realizzazione del sistema di recupero energetico del biogas prodotta dalla biodegradazione dei rifiuti smaltiti nell'ampliamento della discarica risulta coerente con la destinazione d'uso (DS_Dotazioni speciali) prevista dal PSC del Comune di Imola.</p> <p>Sull'area d'interesse è presente un vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923, che non è escludente per l'opera in questione.</p> <p>L'area inoltre rientra tra quelle ritenute a potenzialità di ritrovamento di materiali archeologici per cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ occorrerà dare comunicazione alla Soprintendenza per la potenzialità di ritrovamento di materiali archeologici per un controllo archeologico preventivo secondo la classificazione da essa prevista. 	<p>All'interno della procedura di VIA si chiede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una variante al PSC di Imola in base all'ampliamento della discarica "Tre Monti"; 2. l'autorizzazione di deroga al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 all'ente preposto, che per il caso in questione è il Nuovo Circondario Imolese; 3. un controllo archeologico preventivo alla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici delle province di Bologna Modena e Reggio Emilia secondo la classificazione da essa prevista, per la potenzialità di ritrovamento di materiali archeologici

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	125 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Strumento di Pianificazione	Valutazione della proposta progettuale in relazione allo strumento di pianificazione	Note
<p align="center">PRG Riolo Terme (Piano Regolatore Generale)</p>	<p>Dall'esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ non si rilevano vincoli o elementi escludenti posti dal PRG di Riolo Terme che però deve essere aggiornato in base alle disposizioni del PPGR delle Provincia di Ravenna (piano sovraordinato), che prevede l'ampliamento della discarica "Tre Monti" (v. punto C.7 della presente relazione). <p>Si fa presente che il Comune di Riolo Terme ha approvato il Piano Strutturale Comunale (v. punto C.11) e quindi il PRG verrà man mano sostituito.</p>	<p>All'interno della procedura di VIA si chiede la Variante del PRG di Riolo Terme in base all'ampliamento della discarica "Tre Monti".</p>
<p align="center">PSC Riolo Terme (Piano Strutturale Comunale)</p>	<p>Dall'esame risulta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ il PSC di Riolo Terme prevede l'ampliamento della discarica "Tre Monti" ("Attrezzatura tecnologica - Ampliamento impianto smaltimento rifiuti - Art. 7"). <p>Tuttavia sull'area interessata dal progetto sono presenti vincoli di cui al R.D. 3267/1923 e al D.Lgs. 42/2004, che non sono escludenti per le opere in progetto, purché si acquisiscano le relative autorizzazioni.</p>	<p>All'interno della procedura di VIA si chiede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'autorizzazione di deroga al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 all'ente preposto, che per il caso in questione è l'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme (ex Comunità Montana dell'Appennino Faentino); 2. con apposita istanza il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica Ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); 3. Variante al fine dell'individuazione cartografica

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	126 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Strumento di Pianificazione	Valutazione della proposta progettuale in relazione allo strumento di pianificazione	Note
<p>Natura 2000 (Zone SIC e ZPS)</p>	<p>L'area d'interesse è esterna a siti Natura 2000; inoltre, date le caratteristiche dei siti Natura 2000 più prossimi e la loro ubicazione, appare improbabile che la discarica e l'esercizio delle attività ad essa connesse possano influenzare in maniera apprezzabile le aree naturalistiche in questione.</p>	<p>Non si rilevano elementi ostativi al progetto in questione</p>
<p>PTA (Piano Tutela delle Acque Regionale)</p>	<p>Dall'analisi del contenuto del piano ed in particolare della sua cartografia si evince che per la zona di interesse non sono presenti vincoli o prescrizioni; in particolare il sito non ricade in una zona di protezione delle acque sotterranee individuate dal piano in esame o in aree sensibili. Si conclude che per la realizzazione della discarica in progetto non si riscontra nel PTA alcuna prescrizione o vincolo ostativo.</p>	<p>Non si rilevano elementi ostativi al progetto in questione</p>

CO 02 BO VA 00 SI IP 02.00	Quadro di Riferimento Programmatico	00	31/07/2015	127 di 127
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	